



Votazione popolare cantonale del 7 marzo 2010

Spiegazioni del Gran Consiglio

Legge sulla nuova impostazione della perequazione finan- ziaria e della ripar- tizione dei compiti tra il Cantone e i comuni (Legge mantello sulla NPC grigionese)

La NPC grigionese elimina le importanti lacune della perequazione finanziaria esistente tra il Cantone e i comuni. I cittadini possono beneficiare di un impiego più efficiente dei fondi pubblici. Il sistema attuale risale al 1958, è complicato, difficile da gestire e crea falsi incentivi. Inoltre, negli ultimi decenni, tra Cantone e comuni si è sviluppata un'intricata rete di flussi finanziari antitetici.

La NPC grigionese introduce una perequazione finanziaria semplice e rafforzata, che tiene conto in modo completo ed equo delle grandi differenze nelle entrate e negli oneri dei comuni. Le grandi differenze nella capacità finanziaria dei comuni vengono così attenuate in modo trasparente ed efficace. La NPC grigionese rafforza i comuni e la solidarietà all'interno del Cantone. I comuni ricevono complessivamente oltre 13 milioni di franchi in più all'anno. Il Cantone investirà circa 150 milioni di franchi supplementari per il passaggio al nuovo sistema.

Al contempo, la NPC grigionese suddivide in modo opportuno i compiti tra Cantone e comuni. In oltre 50 settori, essa dissocia i consistenti versamenti di sussidi tra il Cantone e i comuni. Ciò elimina i falsi incentivi e i doppioni, semplifica l'amministrazione e disciplina in modo più chiaro le competenze.

Per compiti importanti, come la scuola dell'infanzia, la scuola popolare, la sanità e la socialità, Cantone e comuni rimangono responsabili insieme. Il Cantone provvederà anche in futuro a garantire la necessaria qualità attraverso prescrizioni legislative vincolanti, collaborazione specialistica e indennizzi finanziari mirati. La NPC grigionese si basa sulle strutture che si sono dimostrate valide, assicura le prestazioni esistenti e ottimizza l'esecuzione.

Care concittadine, cari concittadini,
vi sottoponiamo la seguente proposta in votazione:

Legge sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra il Cantone e i comuni (Legge mantello sulla NPC grigionese)

Evoluzione della NPC grigionese

Nel 2004 il Popolo svizzero ha approvato una nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (**NPC federale**). Il Popolo grigionese ha accolto questa riforma, in vigore dal 2008, con il 69 per cento di sì. Finora, le esperienze per il Cantone dei Grigioni sono state positive. Grazie alla nuova perequazione finanziaria, il Cantone riceve fondi supplementari di cui può disporre liberamente. Affinché la NPC federale possa esplicare appieno i propri effetti, va ora adeguata anche la situazione all'interno del Cantone. Questo avviene tramite il progetto di NPC grigionese, che ridisciplina la perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Cantone e comuni.

Nel febbraio 2007 il Governo ha avviato il progetto di NPC grigionese. In occasione di diversi incontri nelle regioni, nell'autunno 2007 il Cantone ha approfonditamente informato i comuni in merito al progetto. La **procedura di consultazione** è durata da maggio ad agosto 2008. L'idea di base del progetto ha incontrato vasti consensi. Voci critiche si sono levate in merito a singoli settori, cosa che ha

condotto a diversi adeguamenti. Nel gennaio 2009 il Governo ha licenziato il voluminoso messaggio a destinazione del Gran Consiglio. I dibattiti in Parlamento si sono svolti nelle sessioni di aprile e di giugno 2009. **Il Gran Consiglio ha approvato la proposta con 88 voti contro 22** (e cinque astensioni).

Nell'ottobre 2009 il Tribunale amministrativo ha preso posizione in merito a due ricorsi contro la NPC grigionese e ha confermato la legittimità della NPC grigionese, secondo cui la legge mantello sottoposta a referendum conserva l'unità della materia. Contro questa decisione è stato presentato un ricorso al Tribunale federale. Al momento della stampa del presente opuscolo, la procedura è ancora in corso.

L'essenziale in breve

La NPC grigionese è un progetto elaborato come conseguenza diretta della NPC federale. La NPC federale porta vantaggi importanti, lasciando tuttavia invariata la perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti all'interno del Cantone dei Grigioni. **Il Cantone dei Grigioni ha urgente bisogno di una nuova perequazio-**

ne finanziaria e di una dissociazione dei flussi finanziari. L'attuale perequazione finanziaria risale al 1958. Essa crea falsi incentivi e blocca lo sviluppo di Cantone e comuni. In questo modo i Grigioni hanno la peggio nella concorrenza con gli altri Cantoni. La **NPC grigionese** persegue perciò i seguenti **obiettivi**:

- **Impiego efficiente dei fondi pubblici**

I compiti vengono attribuiti in modo opportuno a Cantone e comuni. Vengono eliminati doppioni e tempi morti burocratici. Il Cantone e i comuni, e infine anche i cittadini, beneficiano direttamente di un impiego economico dei mezzi. Viene migliorata la collaborazione nei compiti da adempiere in comune.

- **Rafforzamento dei comuni**

La NPC grigionese rafforza la responsabilità propria e il margine di manovra finanziario dei comuni. Essi ricevono più soldi (13 milioni di franchi all'anno) dalla nuova perequazione finanziaria e possono impiegare questi mezzi dove sono necessari. I comuni che presentano svantaggi strutturali od oneri particolari vengono sostenuti dal Cantone. Il divario tra comuni deboli e comuni forti non aumenterà ulteriormente.

- **Eliminazione di falsi incentivi e di tassi fiscali eccessivi**

La perequazione finanziaria esistente non è equa, non è trasparente e crea falsi incentivi. Essa sfavorisce i comuni con più di 300 abitanti e punisce i comuni che risparmiano. Ciò fa tra l'altro sì che i comuni mantengano artificialmente elevati i loro tassi fiscali per poter beneficiare di contributi di perequazione supplementari. La nuova pe-

requazione delle risorse e compensazione degli oneri elimina questo insoddisfacente stato delle cose.

Opinione del Governo e del Parlamento:

il Governo e il Parlamento raccomandano di accogliere la proposta. Il Gran Consiglio ha apportato diversi miglioramenti alla proposta presentata dal Governo. Il settore scolastico e quello sociale rimangono un compito in comune di Cantone e comuni. Rispetto a oggi, diverse misure rafforzano le scuole popolari, mentre i servizi sociali regionali, che si sono dimostrati validi, verranno mantenuti anche in futuro. La NPC grigionese è stata adeguata alle esigenze di Cantone, comuni e gruppi d'interesse. Con un rifiuto verrebbe impedita l'attuazione di una riforma su vasta scala, di grande portata per il Cantone dei Grigioni.

Referendum: Contro la legge mantello sulla NPC grigionese è stato lanciato il referendum. Vi sottoponiamo perciò questa proposta in votazione.

A. La proposta in dettaglio

1. Attuali lacune

La perequazione finanziaria intracantonale vigente risale al 1958. Essa è stata a più riprese adeguata in singole parti e completata con nuovi elementi e consiste oggi in oltre 40 diversi versamenti di contributi tra Cantone e comuni. Essa è complicata e sfavorisce i comuni con più di 300 abitanti, poiché versa contributi dal fondo di compensazione della capacità fiscale solo per questo numero di abitanti. Inoltre, dipende in parte dalla politica in materia di uscite e dal tasso fiscale dei comuni. I comuni che risparmiano ven-

gono così sfavoriti. Il cofinanziamento dei comuni si basa unilateralmente sulle imposte delle persone giuridiche e sui canoni d'acqua. Ciò porta da un lato a una perequazione intercomunale piuttosto modesta e d'altro lato a una distribuzione unilaterale degli oneri tra i comuni. In poche parole, la perequazione finanziaria esistente non è equa, non è trasparente, è difficilmente gestibile, di scarso volume e crea falsi incentivi.

Inoltre, tra Cantone e comuni vi è un confuso intreccio di compiti e finanziamenti con forti dipendenze reciproche, doppiati amministrativi e competenze miste. Il Cantone e i comuni si versano ora reciprocamente contributi per oltre 200 milioni di franchi all'anno nei più svariati settori di compiti. Questi intrecci sono cresciuti gradualmente, senza un programma sovraordinato. Una semplificazione sostanziale è possibile solo nel quadro di un progetto globale.

La perequazione finanziaria attuale è inefficace, poco trasparente, iniqua e difficilmente gestibile. Senza la nuova perequazione finanziaria i Grigioni non sono in grado di sostenere a lungo termine la concorrenza nella competizione tra piazze finanziarie. I falsi incentivi indurrebbero anche in futuro a spese eccessive e a tassi fiscali elevati. La conseguenza sarebbe un regresso e un arresto dello sviluppo del Cantone dei Grigioni.

2. Gli strumenti

Dal punto di vista concettuale la NPC grigionese si rifà alla NPC tra Confederazione e Cantoni, introdotta nel 2008. Anche la Confederazione è interessata a riforme

interne ai Cantoni, poiché la NPC federale può raggiungere appieno i suoi obiettivi relativi a un impiego dei mezzi efficiente e adeguato al fabbisogno, soltanto se i sistemi cantonali di perequazione finanziaria sono compatibili con il sistema federale.

Con la NPC grigionese, da un lato viene introdotto un sistema di perequazione delle risorse e compensazione degli oneri completamente nuovo, e dall'altro vengono dissociati il più possibile i flussi finanziari. È stata anche esaminata la questione di quali compiti possano essere assunti al meglio dai comuni oppure dal Cantone.


Come risulta dal grafico 1, la NPC grigionese è composta da **due parti**:

- nuova perequazione finanziaria e
- riorganizzazione della ripartizione dei compiti

nonché dai **quattro strumenti** seguenti:

- perequazione delle risorse
- compensazione degli oneri
- dissociazione delle finanze e dei compiti
- ottimizzazione della collaborazione

I quattro strumenti della NPC grigionese



2.1 Perequazione delle risorse

La perequazione delle risorse provvede a una riduzione di grandi differenze nella capacità finanziaria dei comuni. La capacità dei comuni viene misurata sotto forma di indice delle risorse. La media di tutti i comuni si situa a 100 punti. I comuni con oltre 100 punti sono considerati finanziariamente forti, quelli con meno di 100 punti finanziariamente deboli. In questo ambito, le differenze tra i comuni grigionesi sono straordinariamente grandi. L'indice (riferito agli anni 2006/2007) spazia da 27 punti (Duvin) a 693 punti (Ferrera). Il potenziale di risorse si calcola dalle principali fonti di entrate dei comuni, ossia le imposte delle persone fisiche e giuridiche all'aliquota d'imposta cantonale, le imposte fondiari e immobiliari all'aliquota dell'1,5 permille e i canoni d'acqua. Sono determinanti i valori pro capite. I comuni finanziariamente

forti rinunciano a una parte dei loro mezzi, ossia il 15 – 25 percento della loro eccedenza rispetto a un comune medio, a favore dei comuni finanziariamente più deboli. Le risorse fino alla media di tutti i comuni sono esentasse. In questo modo, il cofinanziamento da parte dei comuni finanziariamente forti (compensazione) avviene secondo la capacità economica ed è moderato. Il Cantone versa inoltre un contributo di importo almeno uguale. Tutti i comuni finanziariamente deboli ricevono una base di mezzi di cui disporre liberamente. Il Gran Consiglio stabilisce in un'ordinanza il tasso di compensazione e l'obiettivo di perequazione. Il contributo di perequazione viene concesso ai comuni senza che vengano previsti limiti di abitanti e formulate prescrizioni relative al tasso fiscale. In questo modo vengono eliminati falsi incentivi e ostacoli alle aggregazioni.

La nuova perequazione finanziaria evita che il divario tra comuni finanziariamente deboli e comuni finanziariamente forti aumenti ulteriormente. Al contempo vengono eliminati falsi incentivi. I comuni che risparmiano non vengono più puniti e i tassi fiscali elevati non vengono più premiati.

2.2 Compensazione degli oneri


Con la compensazione degli oneri il Cantone mira a indennizzare oneri dovuti a fattori strutturali chiaramente eccessivi e non influenzabili dai comuni. Vengono attenuati in particolare i notevoli oneri geotopografici (**PAG**). I mezzi vengono distribuiti tra i comuni con un indebitamento superiore alla media secondo criteri oggettivi e non direttamente influenzabili. Sono determinanti la lunghezza delle strade, la superficie (o la densità di popolazione), la struttura dell'insediamento e il numero di allievi.

Inoltre, viene concepita in modo nuovo anche l'attuale compensazione degli oneri in ambito sociale (**PAS**). L'attuale sistema prevede quattro fondi di perequazione con una redistribuzione a più livelli. Esso è oneroso dal punto di vista amministrativo e compromette notevolmente la consapevolezza dei costi dei comuni. Ciò ha un'influenza negativa in particolare nell'incasso degli alimenti. La nuova PAS consiste soltanto in un versamento del Cantone ai comuni che devono far fronte a spese molto elevate nel settore delle prestazioni assistenziali (assistenza sociale materiale). In questo modo possono essere evitati carichi estremi in questo settore, migliorati gli incentivi e ridotto l'onere amministrativo.

La nuova perequazione delle risorse e la nuova compensazione degli oneri non sono in grado di soddisfare ogni comune in tutti i casi particolari o d'emergenza. Deve perciò essere introdotta una compensazione dei casi di rigore individuale per oneri straordinari e inevitabili (**CCR**). Possono portare a oneri straordinari determinanti ad esempio eventi naturali (valanghe, maltempo, incendi) che danneggiano o distruggono infrastrutture. È anche possibile che si rendano necessari la costruzione o il risanamento di opere di protezione o impianti d'urbanizzazione indispensabili, che potrebbero portare un comune a trovarsi in una situazione d'emergenza finanziaria. I comuni interessati devono sottoporre al Governo una domanda di contributo. Questi contributi si limiteranno a pochi comuni. Il previsto volume della nuova perequazione delle risorse e compensazione degli oneri risulta dal grafico 2.

Grafico 2

Perequazione delle risorse e compensazione degli oneri (importi in franchi)



PAG = perequazione dell'aggravio geotopografico
PAS = compensazione degli oneri in ambito sociale
CCR = compensazione individuale dei casi di rigore per oneri particolari

Per la nuova perequazione delle risorse e compensazione degli oneri il Cantone impiegherà ogni anno complessivamente 45 milioni di franchi. Rispetto all'impegno attuale, il Cantone aumenterà l'impegno di mezzi di oltre 10 milioni di franchi all'anno.

to riguarda il settore sanitario, si prevede inoltre di aumentare i contributi cantonali per l'esercizio degli ospedali, per la loro infrastruttura e per l'esercizio dello Spitex e di uniformarli fissando per tutti un'aliquota dell'85 per cento.


La NPC grigionese consolida la solidarietà all'interno del Cantone. Essa attenua gli oneri eccessivi non direttamente influenzabili dei comuni.

2.3 Dissociazione delle finanze e dei compiti

Con la dissociazione delle finanze e dei compiti si intendono eliminare il più possibile i flussi contributivi antitetici tra Cantone e comuni. Ciò interessa 55 compiti singoli. Dal punto di vista finanziario, 28 settori verranno assegnati totalmente al Cantone e 24 ai comuni. Per quan-

Grafico 3

Dissociazione di finanze e compiti (55 settori di competenza con nuove assegnazioni)



Con la nuova assegnazione dei compiti e degli oneri finanziari, Cantone e comuni raggiungono una maggiore corrispondenza tra competenze decisionali, adempimento dei compiti e finanziamento. Sia il Cantone, sia i comuni vengono esonerati dal versare un gran numero di contributi sull'ammontare dei quali non hanno alcuna influenza. In questo modo viene ampliato il margine di manovra finanziario per entrambe le parti, mentre viene ridotto l'onere burocratico.

La NPC grigionese procede a un'adeguata ripartizione dei compiti tra Cantone e comuni. Il margine di manovra e la responsabilità propria dei comuni e del Cantone aumentano. I cittadini beneficiano di un impiego più efficiente dei fondi pubblici.

Per quanto riguarda la maggior parte dei 28 compiti che vengono attribuiti al Cantone, i comuni vengono esonerati

dal cofinanziamento. Lo sgravio annuale totale per i comuni supera i 48 milioni di franchi. Per quanto riguarda l'importo, la parte principale riguarda le scuole professionali. Nel settore scuola dell'infanzia/scuola popolare, il Cantone fornisce per contro in parte anche prestazioni supplementari, ad esempio assumendosi tutte le spese di compiti sovraordinati come le direzioni scolastiche e progetti di sviluppo della scuola (p.es. l'introduzione dell'inglese nella scuola elementare). Con l'introduzione di un'aliquota di sussidio unitaria dell'85 per cento nel settore del finanziamento ospedaliero e dello Spitex, i comuni vengono sgravati annualmente di oltre 15 milioni di franchi. In cambio, i comuni si assumono le spese che risultano in 24 settori, ciò che provoca loro un onere supplementare per 61 milioni di franchi complessivi. A titolo di novità, la competenza per la consulenza sociale e l'assistenza sociale personale passa ora ai comuni. Ad eccezione del

Comune di Davos, questo compito viene oggi adempiuto dal Cantone attraverso nove servizi sociali regionali, nonché attraverso il servizio sociale per questioni di dipendenza di Coira, con in totale circa 45 posti a tempo pieno. I servizi sociali regionali odierni vanno rilevati dai comuni di ubicazione, ciò che permette di conservare le strutture esistenti con i centri regionali, che verranno sostenuti anche in futuro dall'Ufficio cantonale del servizio sociale. I requisiti relativi all'adempimento dei compiti sono ancorati nella nuova legge sull'assistenza sociale.

Il settore della scuola e quello sociale rimangono compiti in comune. Diverse misure rafforzano le scuole popolari. Restano garantite tutte le prestazioni in ambito sociale. La struttura dimostrata valida, con i servizi sociali regionali, viene mantenuta e l'assistenza sociale si avvicina agli interessati.

Nonostante la dissociazione delle finanze prevista per numerosi compiti, l'esecuzione nei settori di compiti più vasti continuerà a coinvolgere Cantone e comuni. Ad esempio, in particolare la scuola dell'infanzia, la scuola popolare, l'assistenza sociale e il settore sanitario rimarranno compiti in comune. In questo settore il Cantone continuerà ad assumersi importanti spese e a provvedere alla garanzia della qualità.

2.4 Ottimizzazione della collaborazione

L'ottimizzazione della collaborazione nei compiti di cui Cantone e comuni continueranno a occuparsi insieme mira a una migliore collaborazione. Dove possibile, i sussidi riferiti agli oggetti e dipendenti

dalla spesa vengono sostituiti da sussidi forfetari dipendenti dalle prestazioni. In questo ambito la necessità di agire è solo puntuale.

3. Strumenti complementari per la fase di transizione

3.1 Sdebitamento parziale unico

Affinché la nuova perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri possano esplicitare i loro effetti, l'indebitamento di tutti i comuni deve rimanere entro limiti sostenibili. I comuni saranno in grado di venire a capo del nuovo sistema di perequazione solo se al momento dell'introduzione il loro indebitamento si collocherà entro limiti sostenibili. Per un totale di 14 comuni oggi sovraindebitati è necessario uno sdebitamento parziale unico per un volume globale di quasi 15 milioni di franchi.

3.2 Compensazione limitata nel tempo a seguito del cambiamento di sistema

Il passaggio alla NPC grigionese provoca cambiamenti non indifferenti nei flussi finanziari tra il Cantone e i comuni. Qualche conseguenza di questi cambiamenti, anche diversi comuni finanziariamente deboli riceveranno meno mezzi di perequazione o dovranno far fronte a oneri supplementari dovuti alla dissociazione dei compiti e delle finanze. È vero che i comuni vengono sostenuti maggiormente dal Cantone, ma per singoli comuni il bilancio globale può in fin dei conti risultare ugualmente negativo. Ai sensi di una regolamentazione transitoria è prevista una perequazione limitata a un massimo

di cinque anni per i comuni chiamati a far fronte a un maggiore onere in seguito all'introduzione della NPC grigionese e al contempo finanziariamente deboli. I mezzi necessari pari a circa 15 milioni di franchi vengono messi a disposizione dal Cantone.

4. Conseguenze finanziarie per i comuni

La NPC grigionese sgrava complessivamente i comuni di circa 13 milioni di franchi all'anno, di cui due milioni dovuti alla compensazione individuale dei casi di rigore, che nel bilancio globale NPC non può essere indicata comune per comune. Per la maggior parte dei 180 comuni vi sarà un miglioramento finanziario. Sa-

ranno favoriti soprattutto i comuni con oltre 300 abitanti. Tendenzialmente, lo sgravio aumenta con il calo della capacità di risorse. La NPC contribuisce così a fare in modo che le attuali differenze di carico fiscale si riducano.

I comuni vengono rafforzati. Essi ricevono più soldi (13 milioni di franchi all'anno) e possono impiegare questi mezzi dove necessario.

Di regola, per i comuni finanziariamente forti, così come per quei piccoli comuni che vengono particolarmente favoriti dal sistema attuale, risulteranno alcuni oneri supplementari. Se i comuni vengono raggruppati secondo il loro indice del potenziale di risorse (indice PoR), risulta il quadro seguente:

Bilancio globale della NPC		(- = aggravio/+ = sgravio)
Comuni per capacità di risorse	Numero di comuni	Saldo totale
molto forte (indice PoR > 125)	38	- 3.3 mio.
forte (indice PoR 100-125)	18	1.0 mio.
debole (indice PoR 75-100)	41	5.6 mio.
molto debole (indice PoR 50-75)	54	6.6 mio.
estremamente debole (indice PoR < 50)	29	0.9 mio.
Totale bilancio globale	180	11.0 mio.
Compensazione individuale dei casi di rigore (CCR)		2.0 mio.
Totale sgravio comuni all'anno		13.0 mio.

Rispetto a oggi, il Cantone investirà ogni anno oltre dieci milioni di franchi in più a favore dei comuni nel settore della perequazione finanziaria e della nuova perequazione delle risorse e compensazione degli oneri. Nel settore della dissociazione delle finanze e dei compiti, sgrava i comuni di quasi tre milioni di franchi all'anno. Per i comuni risulta uno sgravio totale di 13 milioni di franchi.

A complemento degli oneri supplementari annuali ricorrenti del Cantone, pari a circa 13 milioni di franchi a favore dei comuni, nella fase d'introduzione della NPC grigionese il Cantone si assumerà ulteriori spese per un totale di circa 150 milioni di franchi. Rientrano in queste spese uno sdebitamento parziale unico per 15 milioni di franchi e la compensazione per oltre 15 milioni di franchi, limitata alla fine del 2015, dovuta al cambiamento di sistema. Il Cantone dovrà inoltre estinguere gli impegni contributivi ancora in sospeso nei confronti dei comuni per un importo complessivo di circa 120 milioni di franchi, di cui una parte molto importante è destinata al settore della costruzione di case per anziani e di cura.

5. Adeguamenti necessari nel diritto cantonale

L'attuazione della NPC grigionese rende necessario l'adeguamento di 27 leggi cantonali, mentre tre leggi (la legge sull'assistenza sociale, la legge cantonale sull'assistenza e la legge sul conguaglio finanziario intercomunale) andranno sottoposte a revisione totale. Queste revisioni sono riassunte in un pacchetto globale, una cosiddetta legge mantello. Le tre nuove leggi vengono presentate in appendice alla legge mantello. In aggiun-

ta a ciò, vanno adeguate dodici ordinanze del Gran Consiglio e una nuova ordinanza dovrà essere emanata.

6. Ulteriori informazioni

Informazioni complementari sul progetto – come pure il bilancio globale NPC con i risultati finanziari per ciascuno dei 180 comuni – si possono esaminare e scaricare in internet dalla homepage del Cantone www.gr.ch → *Attuale* → *NPC grigionese* oppure direttamente da www.buendnernfa.gr.ch.

B. Argomenti del comitato referendario

Una sconfitta per i Grigioni: NO alla NPC grigionese

La NPC grigionese è un vasto progetto di riforma con importanti conseguenze per il Cantone dei Grigioni e in particolare per la popolazione grigionese. Il comitato «NO alla NPC grigionese» respinge questo progetto, che distrugge, senza che sia necessario, strutture dimostrate valide e di successo, è poco trasparente e troppo carico. Con la NPC grigionese a perdere sono in troppi e la valida coesione grigionese viene messa in pericolo.

Formazione e socialità: scaricabarile politico?

La NPC grigionese intende ridisciplinare la perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra comuni e Cantone. In realtà, l'obiettivo perseguito è un altro: si vogliono infatti costringere all'aggregazione i comuni di piccole e medie dimensioni! Come? Semplice: il Cantone scarica sui comuni dei compiti che essi,

con tutta la loro buona volontà, non sono in grado di adempiere in modo soddisfacente per i loro abitanti. Tutto ciò, considerando che parecchi comuni mostrano difficoltà a occupare le loro cariche. Il Cantone gioca a scaricabarile con i comuni! Per compiti importanti come la formazione e la socialità, finora è stato il Cantone ad assumersi il ruolo di guida o perlomeno di coordinamento dei comuni. In futuro, i comuni verranno lasciati quasi soli ad affrontare questi compiti. Una politica leale crea dapprima strutture solide e solo in seguito delega la responsabilità! Indipendentemente dal fatto se le aggregazioni comunali siano positive o negative, il comitato «NO alla NPC grigionese» si oppone a questa politica non trasparente! Le conseguenze sono fatali:

La scuola popolare diventa una pedina dei dibattiti sul preventivo

La scuola popolare grigionese è un compito in comune di Cantone e comuni. Ciò significa che Cantone e comuni sono responsabili *insieme* e si occupano *insieme* del finanziamento delle scuole. Con la NPC il Cantone si ritira in ampia misura dal finanziamento della scuola popolare. Le scuole comunali perderanno circa 30 mio. di franchi di fondi a destinazione vincolata, ciò in vista della revisione parziale della legge sulle imposte del giugno 2010, che costerà ai comuni 41 mio. di franchi. Basta un niente affinché nei singoli comuni la scuola popolare diventi una pedina del dibattito sul preventivo! È inammissibile che nelle questioni di finanziamento gli organi comunali debbano decidere tra una scuola popolare che funzioni, la costruzione di strade o altro. La scuola popolare ha bisogno di finanze a destinazione vincolata. Solo così vengono garantiti in tutti i comuni le pari opportunità e il

futuro dei bambini grigionesi. Per questo motivo: NO alla NPC grigionese!

Si abbandona l'efficace modello grigionese di assistenza sociale

Da decenni il Cantone dei Grigioni dispone di un'efficace ripartizione dei compiti nell'assistenza sociale. Molti altri Cantoni si sono rifatti al nostro efficace modello grigionese. In tutte le valli, i servizi sociali cantonali provvedono a un'assistenza indipendente e professionale in diversi ambiti di vita problematici. Questa ripartizione dei compiti si è dimostrata molto valida! Essa permette una consulenza indipendente, neutrale e professionale ed estirpa alla radice gli abusi nell'assistenza sociale attraverso il naturale principio del doppio controllo. Ora si intende abolire questa ripartizione dei compiti: in futuro la consulenza dovrà avvenire esclusivamente a opera dei comuni. Quasi l'80 per cento dei comuni grigionesi ha meno di 1'000 abitanti. La maggior parte di questi comuni non dispone di personale formato per offrire una consulenza sociale indipendente e professionale. Questo significa che la qualità ne risentirà in modo importante oppure che sorgerà un gran numero di nuove unioni ad hoc e forme organizzative nell'ambito dell'assistenza sociale. Perché abbandonare, senza che sia necessario, un modello di successo? Per questo motivo: NO alla NPC grigionese!

La politica familiare viene lasciata al caso

La conciliabilità di lavoro e famiglia è un punto determinante quando si tratta di creare anche in futuro condizioni favorevoli alle famiglie. La NPC grigionese delega in ampia misura questi compiti ai comuni. Anziché di sperperi, una politica

familiare di successo ha bisogno di una strategia e di un sostegno unitari. La politica familiare rientra nella politica della piazza economica del Cantone! Per questo motivo: NO alla NPC grigionese!

Non a scapito dei nostri bambini

La NPC grigionese scarica sui comuni le spese in tutti quei settori che interessano direttamente i bambini: l'assistenza ai bambini, la scuola dell'infanzia, la scuola popolare, l'assistenza ai bambini disabili. Ancora una volta il Cantone risparmia a scapito dei bambini. Il futuro appartiene ai bambini! Essi sono le forze lavoro, i consumatori, i finanziatori dell'AVS, i genitori e non da ultimo gli elettori di domani. I bambini sono il nostro futuro! Con un NO alla NPC grigionese ci prendiamo cura del nostro futuro.

La qualità della formazione e della socialità deve dipendere dal domicilio?

Secondo il comitato «NO alla NPC grigionese» è assolutamente sbagliato sovraccaricare i numerosi comuni grigionesi con compiti complessi come la scuola popolare e la socialità, che richiedono elevati oneri finanziari e competenze specifiche. Se i comuni prenderanno sul serio la loro «libertà», presto la qualità della scuola che potranno frequentare i bambini, la possibilità dei bambini di sottoporsi a terapie urgentemente necessarie oppure la possibilità di ricevere aiuto da un servizio sociale professionale nell'integrazione lavorativa e sociale dipenderanno dal luogo di domicilio. Dobbiamo avere fiducia nei comuni, ma non lasciare al caso il futuro dei Grigioni. Per questo motivo: NO alla NPC grigionese!

Vasta alleanza per un NO alla NPC grigionese

18 associazioni e organizzazioni professionali del settore formativo e sociale si oppongono alla NPC grigionese. I loro membri sono specialisti, autorità e persone interessate. Grazie alla loro esperienza e alla loro attività quotidiana sanno quali conseguenze negative può provocare la presente NPC grigionese. Con una nuova riforma, intendono partecipare in modo costruttivo all'impostazione del futuro dei Grigioni. Il primo passo necessario in questa direzione è un NO alla NPC grigionese!

www.buendner-nfa.ch

C. Argomenti del Gran Consiglio

Con la NPC grigionese, per la prima volta dal 1958 vengono integralmente riorganizzati l'odierna perequazione finanziaria e il complicato intreccio di finanziamenti. La NPC grigionese indica chiaramente gli obiettivi. Di questi fanno parte soprattutto la riduzione dell'importante divario finanziario tra i comuni, l'ampliamento dei margini di manovra per Cantone e comuni, nonché la riduzione di flussi finanziari antitetici. La NPC include le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati. In fin dei conti, tutti beneficino di una perequazione finanziaria trasparente, equa, gestibile e rafforzata, nonché di una ripartizione dei compiti e delle finanze ordinata. Cantone e comuni saranno in seguito maggiormente al servizio della popolazione grigionese. Per questo motivo, il Gran Consiglio sostiene la NPC grigionese con una maggioranza dell'80 per cento.

I punti criticati dal comitato referendario concernono la scuola popolare, la socialità e il sostegno alle famiglie. Viene in ampia misura ignorata la regolamentazione decisa dal Gran Consiglio e i punti criticati si fondano in parte su ipotesi errate. Il Cantone non si ritira da nessuno dei settori criticati. Proprio come oggi, formula direttive vincolanti in merito a quali compiti i comuni devono adempiere con che qualità. Esso mantiene il ruolo direttivo, non cancella alcuna disposizione concernente l'adempimento dei compiti e impiega i propri mezzi in modo più mirato a favore delle pari opportunità e della garanzia della qualità. In futuro, i comuni saranno in grado di adempiere meglio ai loro compiti. Sono loro a essere più prossimi alla popolazione e meritano la nostra fiducia. A questo proposito bisogna replicare con decisione al rimprovero mosso dal comitato referendario, secondo cui semplicemente i comuni «lasciano al caso» l'adempimento dei compiti.

1. La NPC grigionese aumenta le opportunità di formazione

La garanzia della qualità e le pari opportunità nel settore della formazione in tutto il Cantone stanno molto a cuore al Gran Consiglio. Per questo motivo, a titolo di novità, il Cantone deve finanziare le direzioni scolastiche di tutte le scuole popolari con una forfetaria di quasi 120 000 franchi per impiego a tempo pieno. Con la NPC grigionese esso prende a carico anche tutte le spese per lo sviluppo delle scuole popolari e il perfezionamento professionale obbligatorio degli insegnanti, provvedendo così a un'attuazione efficiente e uniforme delle direttive di formazione. In questo modo aumentano i contributi di-

retti a destinazione vincolata nel settore scolastico. Anche le scuole di comuni più deboli beneficiano così di strutture scolastiche professionali, ciò che va direttamente a beneficio degli allievi grigionesi. Con la NPC grigionese, il Cantone rafforza anche il suo impegno nell'importante settore della pedagogia speciale. Esso rievoca la piena responsabilità per l'esame, la selezione, il controllo e il finanziamento di tutti i provvedimenti nelle scuole speciali. A questo scopo spenderà in futuro oltre 30 milioni di franchi all'anno. Questi fondi andranno direttamente a beneficio dei bambini maggiormente bisognosi di un sostegno di pedagogia speciale.

2. Il valido modello di assistenza sociale viene ottimizzato

L'assistenza sociale rientra tra i compiti dei comuni, che sono i più prossimi alle persone interessate. Oggi i comuni grigionesi sono però competenti soltanto per l'assistenza sociale materiale. All'assistenza sociale personale (consulenza sociale) provvede attualmente il Cantone tramite nove servizi sociali regionali. Questi due settori dell'assistenza sociale sono strettamente correlati. Per questo motivo, a titolo di novità, saranno i comuni di ubicazione dei servizi sociali regionali a doverli gestire per tutti i comuni della loro regione di consulenza. Viene perciò conservata la struttura esistente con i consultori regionali. L'assistenza sociale verrà assunta in modo più integrato e si avvicinerà agli interessati. I comuni si identificheranno maggiormente con l'assistenza sociale e miglioreranno la loro offerta (programmi occupazionali, lavoro di pubblica utilità). L'Ufficio cantonale del servizio sociale coordinerà anche in

futuro l'assistenza sociale e fornirà consulenza e sostegno ai consultori regionali. Inoltre, il Cantone si assumerà importanti spese dell'assistenza sociale, tra l'altro attraverso la compensazione degli oneri in ambito sociale (PAS). Al comitato referendario sfugge questa regolamentazione, concretamente prevista dalla legge sull'assistenza sociale; esso teme a torto un sovraccarico per i piccoli comuni. La regolamentazione scelta viene applicata dalla grande maggioranza dei Cantoni della Svizzera tedesca (AG, AR, BL, BE, LU, OW, SH, SZ, SG, TG, UR, ZG e ZH) e corrisponde a uno sviluppo che punta verso i centri comunali. La NPC grigionese si fonda su quanto si è dimostrato valido e ottimizza l'esecuzione.

3. La politica familiare viene consolidata

Il rafforzamento delle famiglie e la migliore conciliabilità di professione e famiglia stanno molto a cuore al Gran Consiglio, come espresso in modo coerente anche in occasione del dibattito in merito alla legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nell'ambito della NPC grigionese. La legge disciplina in modo chiaro il mandato di prestazioni e l'impegno finanziario dei comuni. Il Cantone rimane responsabile per la consulenza e il sostegno ai comuni e agli offerenti (custodia collettiva diurna, asili nido o posti di accoglienza per il pranzo). La NPC grigionese rappresenta un altro passo verso l'attuazione degli obiettivi di politica familiare del Gran Consiglio.

4. La NPC grigionese rafforza i comuni

La NPC grigionese consolida la solidarietà all'interno del Cantone a favore dei comuni finanziariamente deboli, indipendentemente dal numero dei loro abitanti. Sia il Cantone, sia i comuni finanziariamente forti impiegano a questo scopo notevoli mezzi supplementari. A titolo di novità, i comuni più piccoli non vengono più privilegiati, bensì trattati come tutti gli altri comuni. Viene così eliminato un ostacolo alle aggregazioni per i comuni più piccoli, senza tuttavia introdurre un obbligo di aggregazione. L'affermazione del comitato referendario secondo la quale la NPC grigionese obbligherebbe i comuni di piccole e medie dimensioni ad aggregarsi è semplicemente falsa. La NPC grigionese rende più interessanti le aggregazioni e contribuisce anche in questo modo ad accrescere la capacità finanziaria dei comuni grigionesi.

5. La NPC grigionese ha senso solo nel suo insieme

Il Cantone dei Grigioni ha urgentemente bisogno di una nuova perequazione finanziaria, di una chiarificazione delle competenze e di una dissociazione dei flussi finanziari tra Cantone e comuni. Se dalla NPC grigionese venissero tuttavia esclusi il settore della formazione, la socialità e l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia, come richiesto dal comitato referendario, fallirebbe l'intero progetto. I comuni verrebbero notevolmente indeboliti in questi tre settori fondamentali. Un no alla NPC grigionese costituirebbe un netto passo indietro per il Cantone, i comuni e la popolazione. La NPC grigionese è un pacchetto unico

accuratamente elaborato ed equilibrato, che non deve venire sacrificato sull'altare di interessi particolari.

La NPC grigionese merita una chiara approvazione.

provato la legge mantello sulla NPC grigionese con 88 voti contro 22 e cinque astensioni. Vi invitiamo, care concittadine e cari concittadini, ad accettare la presente proposta in votazione.

D. Proposta

Il Gran Consiglio ha discusso per diversi giorni la NPC grigionese in occasione delle sessioni di aprile e di giugno 2009. Il 15 giugno 2009, a Poschiavo, esso ha ap-

In nome del Gran Consiglio

Il Presidente: *Christian Rathgeb*

Il Cancelliere: *Claudio Riesen*

Proposta

Legge sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra il Cantone e i comuni (Legge mantello sulla NPC grigionese)

del 15 giugno 2009

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale;
visto il messaggio del Governo del 20 gennaio 2009,

decide:

Art. 1

¹ La presente legge disciplina l'adeguamento di atti normativi cantonali per l'attuazione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Cantone e comuni (NPC grigionese). Oggetto e scopo

² Essa mira in particolare a un adempimento dei compiti efficiente e appropriato, nonché a una maggiore responsabilità propria di Cantone e comuni con l'introduzione di una nuova perequazione finanziaria e di una compensazione degli oneri, nonché di una dissociazione dei compiti tra Cantone e comuni.

³ La scuola dell'infanzia e la scuola popolare, nonché i settori socialità e sanità sono un compito in comune di Cantone e comuni.

Art. 2

Vengono emanate le seguenti leggi:

1. Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (CSC 546.100); nella versione conformemente all'appendice 1;
2. Legge sull'aiuto agli indigenti (CSC 546.250); nella versione conformemente all'appendice 2;
3. Legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (CSC 730.200); nella versione conformemente all'appendice 3.

Revisione totale di leggi

Art. 3

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

Modifica di leggi

1. Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (CSC 175.050)

Art. 49 cpv. 2 e 3

Tenuta della
contabilità

² La contabilità viene tenuta secondo le norme riconosciute per le gestioni finanziarie pubbliche. Le direttive sulla gestione finanziaria cantonale valgono per analogia per i comuni, i comuni patriziali, nonché per le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni.

³ Abrogato

Art. 49a

Conto annuale e
resoconto

¹ Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio vanno trasmessi all'organo di vigilanza il conto annuale approvato dall'assemblea comunale o dal consiglio comunale e il rapporto della commissione della gestione.

² In un'appendice al conto annuale, le partecipazioni, inclusa l'appartenenza a unioni di comuni, nonché gli impegni eventuali, in particolare fideiussioni, cauzioni e garanzie del disavanzo, vanno presentati in modo dettagliato.

Art. 93 cpv. 2

² Esso sostiene l'aggregazione con un sussidio promozionale. I sussidi promozionali vengono finanziati dal fondo di perequazione finanziaria o da mezzi statali generali. Il Governo disciplina il tipo e l'entità.

Art. 97 cpv. 1, 3 e 4

2. Vigilanza
finanziaria
a) Principio

¹ Il Dipartimento delle finanze e dei comuni è competente per la vigilanza sulla gestione finanziaria dei comuni, dei comuni patriziali, nonché delle organizzazioni regionali e delle corporazioni di comuni.

³ Il Cantone non risponde per obblighi dei comuni, dei comuni patriziali, nonché delle organizzazioni regionali e delle corporazioni di comuni.

⁴ Abrogato

Art. 97a

b) Fattispecie

¹ L'organo di vigilanza interviene in particolare qualora si dovessero verificare le seguenti fattispecie:

- a) l'indebitamento ha raggiunto un valore critico o va in questa direzione;
- b) viene presentato un disavanzo di bilancio o è da temere un tale risultato a causa della tendenza negativa nell'autofinanziamento;
- c) i principi della gestione finanziaria e della contabilità vengono disattesi in misura considerevole.

² I comuni che pianificano uscite uniche o ricorrenti oppure rinunce a entrate che potrebbero portare l'indebitamento a valori critici devono notificarle previamente all'organo di vigilanza.

Art. 97b

¹ A seconda dell'esito di un accertamento della situazione finanziaria, il Governo può subordinare un comune, un comune patriziale, un'organizzazione regionale o una corporazione di comuni a una vigilanza finanziaria particolare. c) Vigilanza finanziaria particolare

² La subordinazione avviene in tre livelli di intervento diversi:

- a) consulenza e assistenza;
- b) assistenza con competenze di intervento ampliate dell'organo di vigilanza, compresa l'approvazione di decisioni di ampia portata finanziaria;
- c) curatela.

³ Il Governo stabilisce i criteri, nonché le misure dei singoli livelli di intervento.

2. Legge sull'affiliazione del 14 febbraio 2007 (CSC 219.050)

Art. 3 cpv. 2 lett. b e c

² Esso può in particolare:

- b) disporre una visita medica per accertare lo stato di salute dell'affiliato;
- c) affidare incarichi di accertamento ai servizi sociali regionali nel quadro del suo compito di vigilanza.

3. Legge sulla giustizia penale dell'8 giugno 1958 (CSC 350.000)

Art. 188

Le spese dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure penali stazionarie sono a carico del Cantone, per quanto non siano a carico degli interessati o di terzi. I condannati in buone condizioni finanziarie devono essere obbligati nella sentenza a versare contributi alle spese d'esecuzione. Assunzione delle spese

Art. 189

¹ Le prestazioni sociali e assicurative per trattamenti spettanti al condannato vengono impiegate per coprire le spese. Partecipazione alle spese

² Il condannato

- a) paga acquisti personali, in particolare tabacchi, generi voluttuari, articoli da toilette e abbonamenti a giornali, spese per congedi, nonché le tasse per l'utilizzazione di apparecchi radio, televisivi e telefonici;
- b) partecipa in misura adeguata alle spese di semiprigionia, nonché di alloggio e lavoro in esternato;
- c) si assume i premi e i contributi per assicurazioni sociali e l'assicurazione malattia, nonché le franchigie e le aliquote percentuali;
- d) si assume le spese per particolari misure di perfezionamento e di rimpatrio, per quanto possibile ed esigibile;

- e) si assume le spese di trattamenti ambulatoriali ordinati dal tribunale o dall'autorità, qualora non se ne facciano carico terzi o il comune nel quale il condannato aveva l'ultimo domicilio o l'ultima dimora.

4. Legge sulle scuole dell'infanzia del Cantone dei Grigioni del 17 maggio 1992 (CSC 420.500)

Art. 16

Abrogato

Art. 18 cpv. 3

³ Il Cantone si assume le spese per supplenze in relazione alla partecipazione a perfezionamenti professionali dichiarati obbligatori dal Cantone.

Art. 19 cpv. 1

Perfezionamento
professionale

¹ Il Cantone può dichiarare obbligatoria la frequenza di corsi di perfezionamento professionale. Esso si assume le spese per i corsi di perfezionamento professionale obbligatori.

Art. 26 cpv. 3

³ I comuni mettono a disposizione a proprie spese i locali e le attrezzature necessari per la conduzione di una scuola dell'infanzia.

Art. 27

Abrogato

Art. 28

Abrogato

Art. 29

c) Finanziamento
di ausiliari

In casi motivati il Cantone si fa carico delle spese per le uscite riconosciute per il ricorso ad ausiliari allo scopo di promuovere i bambini di altra lingua.

Art. 30

Abrogato

Art. 30a

Sussidi in caso di
promozione
particolare

¹ Il Cantone versa all'ente responsabile un sussidio forfetario di 10 000 franchi per bambino e anno scolastico ai costi di assistenza di bambini che si trovano in un centro di transito per richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente. Il sussidio viene versato anche ai costi di assistenza di bambini appartenenti a famiglie di nomadi.

² Il sussidio corrisponde allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 101,0 punti (indice base dicembre 2005). Il Governo stabilisce la compensazione del rincaro.

5. Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 25 novembre 2000 (CSC 421.000)

Art. 18 cpv. 1 e 2

¹ Gli enti scolastici rendono possibile la frequenza della scuola popolare alle ragazze e ai ragazzi alloggiati mediante speciale aiuto nella lingua d'insegnamento. Il Cantone si assume le spese riconosciute. Il Governo stabilisce i particolari in un'ordinanza.

² Il Cantone versa all'ente scolastico sussidi forfetari alle spese per la scolarizzazione di bambini che si trovano in un centro di transito per richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente. Il sussidio viene versato anche ai costi d'istruzione per bambini appartenenti a famiglie di nomadi. Il sussidio ammonta per bambino e anno scolastico:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| a) della scuola elementare | a fr. 13 400 |
| b) del grado superiore | a fr. 17 700 |
| c) delle classi ridotte | a fr. 17 700 |

I sussidi corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 101,0 punti (indice base dicembre 2005). Il Governo stabilisce la compensazione del rincaro.

³ Il Governo stabilisce le prestazioni che gli enti scolastici devono fornire. Per la durata dell'ammissione provvisoria di ragazze e ragazzi, nonché per figli di richiedenti l'asilo esso può prendere provvedimenti concernenti l'istruzione che, in materia di organizzazione scolastica, tipi di scuola e insegnanti, divergono dalle disposizioni della legge scolastica.

Art. 21 cpv. 4

⁴ Il Cantone si assume le spese dei corsi di perfezionamento del corpo insegnante e le spese per l'acquisto dei testi didattici, nonché le spese per la supplenza. La durata della supplenza viene fissata dal Dipartimento.

Art. 36 cpv. 2

² La retribuzione della docente o del docente e della supplente o del supplente è compito dell'ente responsabile. Il Cantone si assume le spese per le supplenze dovute al perfezionamento professionale obbligatorio delle, rispettivamente degli insegnanti.

Art. 38

Il Cantone si assume i costi dei corsi per il perfezionamento obbligatorio Perfezionamento delle, rispettivamente degli insegnanti.

Art. 48 cpv. 2

² Per quanto lo richieda la situazione, i comuni rispettivamente gli enti responsabili sono tenuti ad organizzare e a pagare il trasporto delle allieve e degli allievi.

Art. 53

Direttive edilizie

¹ Abrogato

² Abrogato

³ Abrogato

⁴ Abrogato

⁵ Abrogato

⁶ Il Governo emana direttive specifiche relative alla costruzione di edifici scolastici e impianti sportivi scolastici.

Art. 54

Prestazioni del Cantone
1. Sussidi a scuole secondarie di valle

¹ Se l'insegnamento viene impartito secondo il programma didattico per il ciclo superiore della scuola popolare con offerte complementari, il Cantone versa un sussidio forfetario di 2 850 franchi per ulteriore lezione specifica impartita e computabile. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, il Dipartimento fissa le lezioni computabili su richiesta del consiglio scolastico.

² Per scolare e scolari domiciliati nel Cantone dei Grigioni che frequentano la nona classe di una scuola secondaria di valle secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità, il Cantone versa una forfetaria di 13 700 franchi per allievo per anno scolastico.

³ I sussidi corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 101,0 punti (indice base dicembre 2005). Il Governo stabilisce la compensazione del rincaro.

⁴ Abrogato

⁵ Abrogato

Art. 54a

2. Sussidi a direzioni scolastiche

¹ Il Cantone versa agli enti responsabili sussidi forfetari ai costi per direzioni scolastiche, sulla base di un impiego a tempo pieno per la direzione di 25 sezioni con in media 18 scolare e scolari. Anche le sezioni di scuola dell'infanzia sono considerate quali sezioni aventi diritto a sussidio. Il sussidio per un impiego a tempo pieno ammonta a 115 700 franchi. Esso è vincolato all'adempimento di requisiti minimi fissati dal Governo.

² Il Cantone può promuovere la formazione e il perfezionamento di direttori scolastici in particolare organizzando corsi e versando sussidi una tantum fino a un massimo di 5 000 franchi per direttore scolastico.

³ I sussidi alle direzioni scolastiche corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 101,0 punti (indice base dicembre 2005). Il Governo stabilisce la compensazione del rincaro.

Art. 54b

Progetti di sviluppo scolastico e compiti trasversali sovraordinati, in particolare l'introduzione di una nuova materia d'insegnamento, di un'ulteriore lingua straniera o di una nuova forma organizzativa vengono finanziati dal Cantone.

3. Progetti di sviluppo scolastico

6. Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni del 7 ottobre 1962 (CSC 425.000)

Art. 3bis

¹ I comuni versano un sussidio per i giovani residenti nel comune che seguono l'istruzione scolastica di base nella prima e nella seconda classe del liceo della durata di sei anni in una scuola media nel Cantone. L'importo dei sussidi si conforma alle spese complessive per allievo del grado superiore della scuola popolare e ammonta a 13 700 franchi.

Sussidi comunali per l'istruzione scolastica di base nelle scuole medie

² I comuni versano il sussidio per gli allievi della Scuola cantonale all'Ufficio competente per le scuole medie e quello per gli allievi delle scuole medie private alle scuole medie interessate.

³ L'ammontare del sussidio corrisponde allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 101,0 punti (indice base dicembre 2005). Il Governo stabilisce la compensazione del rincaro.

Art. 10 cpv. 2

² Per la frequenza della prima e della seconda classe del liceo della durata di sei anni, che rientrano nell'istruzione scolastica di base, non va versata una tassa scolastica.

Art. 17 cpv. 3

³ Il sussidio per allievi che danno origine a un sussidio comunale si riduce in misura di questo sussidio comunale.

7. Legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua del 17 aprile 2007 (CSC 430.000)

Art. 17 cpv. 2

Abrogato

Art. 33 n. 3 e 4

Abrogati

Art. 36

Abrogato

Art. 37

Abrogato

Art. 38

Abrogato

Art. 40

Il Cantone si fa carico dei disavanzi d'esercizio rimanenti dopo deduzione dei contributi degli enti responsabili di formazioni transitorie, di scuole professionali di base e di altri istituti riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi.

Art. 41 cpv. 1

¹ Il Cantone si fa carico delle spese che risultano da accordi di diritto amministrativo.

Art. 45 cpv. 1

¹ I contributi del Cantone a nuove costruzioni, trasformazioni, ampliamenti, risanamenti, nonché alle relative attrezzature per offerte secondo la presente legge possono raggiungere il 100 per cento delle spese computabili, se i contributi d'esercizio annuali non contengono già una quota destinata all'infrastruttura. Il Governo disciplina i dettagli.

8. Legge sulla promozione delle persone handicappate del 18 febbraio 1979 (CSC 440.000)

Titolo intermedio che precede l'art. 12

4. ORDINE E REVOCA DI PROVVEDIMENTI

Art. 12

Periodo e
proposta

¹ I provvedimenti d'istruzione scolastica speciale possono essere disposti per il periodo antecedente l'inizio dell'obbligo scolastico fino al compimento del ventesimo anno di età. Per le proposte è necessario il consenso del rappresentante legale.

² I servizi specializzati riconosciuti dal Cantone presentano all'Ufficio una proposta di provvedimenti supplementari.

³ Gli specialisti presentano all'ente scolastico una proposta di provvedimenti pedagogico-terapeutici.

Art. 12a

Disposizione dei
provvedimenti
1. da parte
dell'Ufficio

L'Ufficio dispone:

- a) provvedimenti supplementari, dopo avere consultato l'ente scolastico, e ne disciplina lo svolgimento;

- b) l'educazione speciale precoce per bambini fino all'ammissione alla scuola;
- c) la logopedia fino all'entrata nella scuola dell'infanzia;
- d) l'audiopedagogia in età prescolastica e scolastica;
- e) provvedimenti nel settore dell'handicap visivo in età prescolastica e scolastica.

Art. 12b

¹ L'ente scolastico è tenuto a garantire ai bambini interessati prestazioni adeguate nel settore dei provvedimenti pedagogico-terapeutici.

². da parte dell'ente scolastico

² L'ente scolastico dispone lo svolgimento di provvedimenti pedagogico-terapeutici.

Art. 16

¹ Il Cantone può dichiarare obbligatoria la frequenza di corsi di perfezionamento professionale.

Perfezionamento professionale

² Il Cantone si assume le spese per i corsi di perfezionamento professionale obbligatori.

Art. 27

Abrogato

Art. 29 cpv. 1 e 2

¹ L'ente scolastico finanzia i provvedimenti pedagogico-terapeutici da esso disposti.

² Il Cantone finanzia i provvedimenti da esso disposti.

Art. 32

Abrogato

Art. 33

¹ Il Dipartimento disciplina la procedura di conteggio e pagamento per provvedimenti supplementari.

² Il Governo disciplina le aliquote computabili per provvedimenti supplementari, nonché per provvedimenti pedagogico-terapeutici in relazione a provvedimenti supplementari.

³ Il Dipartimento può delegare al Controllo delle finanze la verifica del conto d'esercizio delle scuole speciali.

Titolo intermedio che precede l'articolo 33a

- d) Stipendi

Stipendio minimo

Art. 33a

Il Governo fissa lo stipendio minimo per specialisti con o senza diploma riconosciuto. Esso si orienta alle aliquote fissate per il relativo livello nella legge scolastica e nell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni.

9. Legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni del 2 dicembre 1984 (CSC 500.000)

Art. 13 cpv. 1 lett. c e d

¹ Nell'ambito della promozione della salute e della prevenzione il Cantone è competente per:

- c) il coordinamento delle attività dei comuni;
- d) la consulenza gratuita alle madri e ai padri nella cura e nell'assistenza di lattanti e bambini piccoli.

10. Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti nel Cantone dei Grigioni del 2 marzo 1997 (CSC 500.800)

Art. 7 cpv. 2 Frase introduttiva

² I comuni promuovono:

Art. 8

Abrogato

Art. 9

Abrogato

11. Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure del 2 dicembre 1979 (CSC 506.000)

Art. 1 cpv. 1

¹ Il Cantone e i comuni promuovono un approvvigionamento medico, una cura e un'assistenza conformi al fabbisogno, appropriati ed economici, di ammalati, pazienti lungodegenti e persone anziane.

Art. 3 cpv. 1 lett. a, d, e, f e cpv. 2

¹ Il Cantone sussidia:

- a) gli ospedali riconosciuti;
- d) i servizi riconosciuti della cura e dell'assistenza a domicilio;
- e) abrogata
- f) le organizzazioni di salvataggio cantonali o sovraregionali riconosciute;

² Le istituzioni sussidiate dal Cantone sono tenute a spedire all'Ufficio competente un rapporto e un conto annuali e a fornirgli tutte le indicazioni necessarie per la vigilanza e il controllo.

Art. 7 cpv. 1 lett. b, f e g

¹ Hanno diritto a sussidio le seguenti istituzioni:

- b) gli enti responsabili di offerte di servizi stazionari per la cura e l'assistenza di pazienti lungodegenti e persone anziane riconosciuti dai comuni;
- f) le istituzioni di psichiatria dei bambini e degli adolescenti riconosciute dal Governo.
- g) abrogata

Art. 8

Abrogato

Art. 9 cpv. 1 lett. a, b e cpv. 2

¹ Fintanto che gli enti responsabili non rinunciano a prestazioni di sussidio comunali, tutti i comuni erogano sussidi:

- a) all'esercizio degli ospedali e dei servizi di cura e assistenza a domicilio sussidiati dal Cantone giusta l'articolo 7 capoverso 1 lettera a) e lettera e) della presente legge;
- b) alla costruzione e alle infrastrutture degli ospedali sussidiati dal Cantone giusta l'articolo 7 capoverso 1 lettera a) e delle offerte di servizi stazionari per la cura e l'assistenza a pazienti lungodegenti e persone anziane riconosciute dai comuni conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera b) della presente legge.

² Se in una regione ospedaliera manca un ospedale avente diritto a sussidi, i comuni della regione devono partecipare in misura del 15 per cento alle spese risultanti da convenzioni atte a garantire il ricovero in ospedale. Prima di stipulare una convenzione occorre consultare i comuni interessati. Se il servizio di trasporto pazienti e di pronto soccorso nella regione ospedaliera interessata non viene gestito conformemente alle direttive del Cantone, la partecipazione dei comuni può essere aumentata al 35 per cento al massimo.

Art. 12 cpv. 1

¹ L'aliquota di sussidio del Cantone agli investimenti ammonta all'85 per cento.

Art. 18 cpv. 1 lett. d , cpv. 2 e 3

¹ I sussidi d'esercizio del Cantone e dei comuni si compongono:

- d) dei sussidi al servizio di picchetto del settore stazionario.

² Il sussidio cantonale per le prestazioni mediche ammonta all'85 per cento dei sussidi alla spesa per caso riconosciuta.

³ Abrogato

Art. 18a cpv. 1 lett. b, d, e e cpv. 2

¹ Il Gran Consiglio fissa annualmente nel preventivo cantonale:

- b) abrogata
- d) abrogata
- e) abrogata

² Abrogato

Art. 18b Nota marginale

Sussidi del
Cantone

Art. 18c cpv. 5

⁵ Se il servizio di salvataggio e il servizio di picchetto non vengono gestiti conformemente alle direttive del Cantone, i sussidi cantonali per prestazioni mediche possono essere ridotti di al massimo il 20 per cento.

Art. 18d

Abrogato

Art. 18e

2. Formazione e
ricerca

Il Governo ripartisce tra i singoli ospedali il credito globale per la formazione e la ricerca, in particolare in considerazione dell'accordo di prestazioni individuale, dei costi e delle prestazioni dichiarati conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre), nonché del numero di posti dell'anno precedente.

Art. 18f

Sussidi dei
comuni
1. Servizio di
salvataggio

Gli ospedali provvedono, in collaborazione con i comuni della regione ospedaliera interessata e secondo le direttive del Cantone, a un servizio di trasporto pazienti e di pronto soccorso efficiente.

Art. 18g

2. Servizio di
picchetto

Gli ospedali provvedono al servizio di picchetto in collaborazione con i comuni della regione ospedaliera interessata, conformemente all'appendice a questa legge e agli accordi di prestazioni individuali.

Art. 18h

Attuale articolo 18g

Art. 19 cpv. 1 e 2

¹ I sussidi dei comuni vanno fissati negli accordi di prestazioni tra i comuni della regione ospedaliera e gli ospedali. I comuni rendono possibile agli ospedali una pianificazione finanziaria e degli investimenti a lungo termine.

² Gli organizzatori responsabili assumono d'intesa con i comuni, dopo deduzione dei sussidi cantonali e comunali, il resto del disavanzo del conto

complessivo del loro ospedale regionale. La ripartizione avviene secondo una chiave definita dagli organizzatori responsabili e dai comuni.

Art. 21 cpv. da 1 a 5

¹ Abrogato

² Abrogato

³ Abrogato

⁴ Abrogato

⁵ I sussidi agli investimenti dei comuni devono essere stabiliti negli accordi di prestazioni tra i comuni delle regioni di pianificazione e gli enti responsabili delle offerte. I comuni rendono possibile agli enti responsabili una pianificazione finanziaria e degli investimenti a lungo termine.

Sussidi agli
investimenti

Art. 21a

Abrogato

Art. 21b cpv. 1

¹ Per le offerte sussidiate dai comuni il Governo fissa tariffe massime graduate secondo l'entità delle prestazioni per le spese a carico degli abitanti.

Art. 21c cpv. 1 e 2

¹ Abrogato

² Abrogato

Art. 21e

Tenendo conto dell'interesse pubblico, il Cantone può accordare ad organizzazioni private di utilità pubblica attive a livello cantonale o sovraregionale sussidi miranti alla promozione dell'aiuto alle persone anziane.

Titolo intermedio che precede l'articolo 31

VIII. Sussidi ai servizi di cura e assistenza a domicilio

Art. 31 cpv. 1

¹ I comuni provvedono a una sufficiente offerta di servizi di cura e assistenza a domicilio.

Art. 31a cpv. 1 e 3

¹ Per prestazioni aventi diritto a sussidi, il Cantone e i comuni concedono ai servizi di cura e assistenza a domicilio riconosciuti sussidi riferiti alle prestazioni qualora gli utenti rispettivamente chi si assume le spese, in base a una disposizione legale o delle autorità, non paga un prezzo a copertura delle spese economicamente necessarie. Sussidi

³ Il sussidio del Cantone ammonta all'85 per cento della spesa non coperta per categoria di prestazioni in caso di gestione economica, in applicazione delle tariffe massime secondo l'articolo 31b.

Art. 31b Nota marginale

Tariffe

Art. 31c

Abrogato

Art. 31d Nota marginale

Diritto a prestazioni

Art. 31e

Abrogato

Art. 31f lett. e

I sussidi cantonali possono venire ridotti dal 5 al 30 per cento se:

e) abrogata

Art. 36 cpv. 3

³ Il trasporto di ammalati e di persone infortunate a scopo professionale è ammesso soltanto con un'autorizzazione dell'Ufficio competente.

Art. 37

Le spese e i ricavi degli ospedali regionali per il servizio di trasporto pazienti e in caso d'emergenza devono essere comprovati separatamente nel conto d'esercizio.

Art. 38 cpv. 1

¹ I comuni delle regioni ospedaliere nelle quali non vi è alcun ospedale avente diritto a sussidio si assumono i costi per l'organizzazione regionale del servizio di trasporto pazienti e di pronto soccorso.

Art. 39 cpv. 1

¹ Il Cantone concede sussidi pari all'85 per cento delle spese computabili di acquisto e di attrezzatura dei veicoli per il servizio di trasporto pazienti e di pronto soccorso su strada, se il rispettivo servizio è integrato nel concetto di salvataggio del Cantone e se soddisfa le condizioni e gli oneri del Cantone.

Art. 40

¹ Abrogato

² Il Cantone può concedere a organizzazioni di salvataggio cantonali o sovregionali riconosciute un'indennità d'attesa.

Art. 49b

Abrogato

Art. 49c cpv. 2

² A progetti di costruzione che creano ulteriori posti letto di cura e alla trasformazione di camere doppie in camere singole vengono versati sussidi agli investimenti conformemente al diritto previgente, se prima del 31 agosto 2009 è stata inoltrata una relativa domanda conforme alle prescrizioni dei servizi competenti e se viene presentato un conteggio entro sei anni dall'entrata in vigore della revisione parziale. Questo periodo è sospeso durante una procedura di impugnazione.

Art. 49d

Abrogato

Art. 51a cpv. 1

Abrogato

Art. 52

Abrogato

Appendice alla legge sulla cura degli ammalati (art. 6a)


Offerta avente diritto a sussidi						
Specializzazioni	<i>Assistenza di base</i>					<i>Assistenza di base e centrale</i> Ospedale cantonale dei Grigioni
	Savognin Sta. Maria Promontogno	Poschiaro	Schiers Scuol Thusis	Davos Ilanz	Same-dan	
Medicina interna A)						
- medicina generale e						
- medicina interna						
- pneumologia				a)		
- angiologia						
- gastroenterologia						
- cardiologia						
- nefrologia				b)	b)	
- infeziologia						
- neurologia						
- oncologia						
- reumatologia						
Chirurgia B)						
- chirurgia generale						
- ortopedia						
- chirurgia viscerale						
- chirurgia toracica e						
- neurochirurgia						
- urologia						
- chirurgia della mano						
- chirurgia mascellare						
- chirurgia plastica						
Anestesiologia						
Ostetricia						
Ginecologia						
Medicina intensiva	c)	d)	d)	e)	f)	g)
ORL						
Pediatria			h)			
Oftalmologia						
Patologia						
Radiologia						

Offerta avente diritto a sussidi						
Specializzazioni	<i>Assistenza di base</i>					<i>Assistenza di base e centrale</i> Ospedali cantonali dei Grigioni
	Savognin Sta. Maria Promontogno	Poschiaro	Schiers Scuol Thusis	Davos Ilanz	Same- dan	
- diagnostica						
- radiooncologia						
- medicina nucleare						



Offerta avente diritto a sussidi per le prestazioni mediche del settore stazionario con obbligo di svolgere il servizio di picchetto.

Per queste specializzazioni deve essere sempre garantito un servizio d'intervento medico adeguato entro un termine sostenibile dal profilo medico, da parte di un medico specialista con qualifica corrispondente e di un relativo team.



Offerta avente diritto a sussidi per le prestazioni mediche del settore stazionario senza obbligo di svolgere il servizio di picchetto.

**Legge sugli assegni maternità dell'8 dicembre 1991
(CSC 548.200)**

Art. 1 cpv. 1

¹ Il comune, per un determinato periodo di tempo, accorda assegni alla madre o al padre (qui di seguito chiamati genitori) dopo la nascita di un figlio, se ella o egli ha bisogno di aiuto finanziario per poter accudire il bambino e assisterlo di persona.

Art. 2 lett. d

Il diritto all'assegno sussiste, se:

- d) il genitore che assiste il bambino ha domicilio di diritto civile nel comune e vi abita effettivamente;

Art. 10

La determinazione e il versamento degli assegni spettano al comune. Esso decide in una disposizione sul diritto all'assegno nonché sul suo importo e sulla sua durata.

12. Legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003 (CSC 548.300)

Art. 1

I comuni promuovono l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia e forniscono contributi finanziari.

Art. 4

I comuni di domicilio dei bambini che usufruiscono dell'assistenza complementare definiscono il fabbisogno di servizi di assistenza ai bambini complementare alla famiglia in collaborazione con i fornitori di servizi riconosciuti.

Art. 5

¹ Nell'ambito dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia il Cantone è competente per la consulenza e l'assistenza ai comuni e ai prestatori di servizi. Esso stabilisce inoltre come vadano calcolati i costi standard.

² Il Cantone può dare mandato a terzi di espletare i compiti di sua competenza e di svolgere i lavori di base per le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia e di versare sussidi a tale scopo.

Art. 6

¹ Il comune di domicilio della bambina o del bambino che usufruisce dell'assistenza complementare versa sussidi a singole offerte di servizi per

l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia che sono cofinanziate dalle persone esercitanti l'autorità parentale.

² La partecipazione del comune di domicilio del bambino che usufruisce dell'assistenza complementare ammonta nei primi tre anni d'esercizio dell'offerente almeno al 50 per cento, in seguito al 40 per cento dei costi standard. Se il comune di ubicazione partecipa con un'aliquota percentuale superiore, questa vale anche per il comune di domicilio. In caso di offerte sovvenzionate dalla Confederazione, i comuni sono legittimati a stabilire un tasso inferiore al tasso minimo di partecipazione del 40 per cento. Il comune di domicilio può rifiutare il versamento del sussidio, qualora l'offerta di servizi esistente nel comune non venga sfruttata dalle persone esercitanti l'autorità parentale.

³ Il comune di ubicazione dell'offerta fissa l'ammontare dei costi standard.

⁴ I fornitori di servizi sono tenuti ad allestire un conteggio dettagliato a destinazione dei comuni e a fornire loro documenti ed informazioni rilevanti per la determinazione dei contributi.

Art. 7

Abrogato

Art. 8

Condizione per la concessione di sussidi è il previo riconoscimento delle offerte di servizi da parte del comune di ubicazione.

Art. 9 cpv. 1 lett. f e g, cpv. 3 e 4

¹ Viene dato il riconoscimento se:

- f) le offerte dispongono di un regolamento tariffario;
- g) le condizioni finanziarie vengono certificate e controllate da un servizio di revisione indipendente. Il comune di ubicazione può esentare determinate forme di offerta dall'obbligatorietà di un servizio di revisione indipendente.

³ Il comune di ubicazione invalida il riconoscimento se non sono più soddisfatte le condizioni.

⁴ Il comune di ubicazione può verificare in qualsiasi momento se le condizioni di riconoscimento sono soddisfatte.

13. Legge sull'aiuto in caso di catastrofi del 4 giugno 1989 (CSC 630.100)

Art. 26 cpv. 1

¹ Il Cantone si assume il 15 per cento delle spese del personale e del materiale per la formazione. La rimanente partecipazione ai costi viene addebitata ai comuni in relazione al loro numero di abitanti.

Art. 27 cpv. 2

² Per la costruzione e il rinnovamento di rifugi pubblici il Cantone versa sussidi sostitutivi del 75 per cento.

14. Legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del Cantone dei Grigioni del 30 agosto 2007 (CSC 710.100)

Art. 1 cpv. 3 e 4

³ Per gli istituti autonomi di diritto pubblico, nonché per la Cassa cantonale di disoccupazione fanno stato per analogia le direttive sulla conduzione della gestione finanziaria, nella misura in cui non ci si trovi in presenza di disposizioni e circostanze speciali.

⁴ Per i comuni politici, i comuni patriziali, nonché le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni fanno stato per analogia le direttive sulla conduzione della gestione finanziaria.

15. Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 (CSC 720.000)

Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva, nonché lett. b, c e f

¹ In virtù della presente legge il Cantone riscuote:

- b) un'imposta sugli utili e sul capitale dalle persone giuridiche per il Cantone, i comuni e per le Chiese riconosciute dallo Stato;
- c) un'imposta alla fonte dalle persone fisiche e giuridiche per il Cantone, i comuni e per le Chiese riconosciute dallo Stato con i loro comuni parrocchiali;
- f) abrogata

Art. 3

¹ L'imposta calcolata secondo i tassi fiscali legali sul reddito, sulla sostanza, sull'utile e sul capitale nonché l'imposta alla fonte conformemente all'articolo 99 costituiscono l'imposta cantonale semplice.

² Il Gran Consiglio fissa annualmente il tasso fiscale in percentuale dell'imposta cantonale semplice:

- a) per l'imposta sul reddito, sulla sostanza e alla fonte del Cantone;
- b) per l'imposta sugli utili e sul capitale del Cantone;
- c) per l'imposta sugli utili e sul capitale dei comuni; esso può divergere di dieci punti percentuali dalla media ponderata dell'anno precedente dei tassi fiscali dei 25 comuni con il maggiore gettito dalle imposte sugli utili e sul capitale;
- d) per l'imposta sugli utili e sul capitale delle Chiese riconosciute dallo Stato; esso ammonta almeno al 9 per cento e al massimo al 12 per cento;
- e) per le imposte alla fonte dei comuni;
- f) per le imposte alla fonte delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali.

³ La differenza dei tassi fiscali secondo il capoverso 2 lettere a e b, non può superare i dieci punti percentuali.

⁴ Per l'imposta sugli utili e sul capitale è determinante il tasso fiscale valido alla fine del periodo fiscale.

⁵ Attuale capoverso 6

⁶ Abrogato

Art. 78 cpv. 3

³ I contribuenti con scopi confessionali sono esentati dall'imposta sugli utili e sul capitale per le Chiese riconosciute dallo Stato, se non perseguono scopi di lucro.

Titolo intermedio che precede l'articolo 97a

6. COMUNI E CHIESE RICONOSCIUTE DALLO STATO

Art. 97a

¹ Le imposte sugli utili e sul capitale riscosse per i comuni, rispettivamente per le Chiese riconosciute dallo Stato, dedotto l'indennizzo secondo l'articolo 165a, vengono trasmesse agli enti pubblici aventi diritto una volta pervenuto il pagamento.

III. Assegnazione dei mezzi

² L'attribuzione ai comuni avviene secondo i principi del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Le quote parti vengono accreditate periodicamente sul conto corrente del comune.

³ L'assegnazione alle Chiese riconosciute dallo Stato avviene in proporzione al numero di fedeli delle Chiese. Le quote parti vengono versate annualmente.

Titolo intermedio che precede l'art. 97e

Abrogato

Art. 97e – 97h

Abrogati

Art. 105e

¹ Le imposte alla fonte riscosse per i comuni, rispettivamente per le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali, dedotto l'indennizzo netto secondo l'articolo 165a e l'articolo 171 capoverso 2 lettera b, vengono trasmesse agli enti pubblici aventi diritto una volta pervenuto il pagamento.

VI. Comuni, Chiese riconosciute dallo Stato, comuni parrocchiali

² L'attribuzione ai comuni avviene secondo i principi del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Le quote parti vengono accreditate periodicamente sul conto corrente del comune.

³ L'assegnazione alle Chiese avviene in proporzione ai contribuenti delle Chiese nel relativo comune. Le quote parti vengono versate periodicamente.

Art. 165 nota marginale

II. Amministrazione cantonale delle imposte

1. In generale

Art. 165a

2. Indennità

¹ Il Cantone riceve un'indennità per la riscossione e il conteggio di imposte comunali e di culto. Essa consiste in:

- a) una forfetaria per caso per l'imposta sul dispendio;
- b) una forfetaria per caso per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un'indennità percentuale per l'imposta sugli utili e sul capitale;
- d) un'indennità percentuale per le imposte alla fonte.

² L'ammontare dell'indennità viene stabilito dal Governo.

Art. 169 cpv. 1 lett. d

¹ I comuni sono tenuti a:

- d) tenere il loro registro per le persone assoggettate all'imposta alla fonte, nonché a registrare gli assoggettati all'imposta alla fonte secondo l'articolo 100 e a notificarli all'Amministrazione cantonale delle imposte.

Art. 171 cpv. 2 lett. b

² Il comune riceve:

- b) per la tenuta corretta del registro dell'imposta alla fonte e per la notifica secondo l'articolo 169 capoverso 1 lettera d un'indennità fissata dal Governo.

Art. 171a

4. Imposta sugli utili e sul capitale

¹ Le quote fiscali vengono comunicate periodicamente al comune. Se il comune non è d'accordo con la ripartizione può richiedere entro 30 giorni una decisione impugnabile.

² Le decisioni secondo il capoverso 1 sono equiparate alle decisioni di tassazione.

³ Al comune viene concesso il diritto di prendere visione degli atti fiscali e nella procedura di richiamo esso ha accesso ai dati del sistema di tassazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

Art. 171b

5. Imposta alla fonte

Nella procedura di richiamo il comune ha accesso ai dati del sistema di tassazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

Art. 184 cpv. 3

³ La legge sul conguaglio finanziario intercomunale del 26 settembre 1993 è modificata come segue:

- a) articoli da 2 a 14 (senza articolo 3 frase introduttiva e capoverso 1 lettera c)
abrogati
- b) gli articoli da 2 a 14 trovano ancora applicazione per gli anni fiscali che terminano prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 191

¹ La riscossione dell'imposta alla fonte passa al Cantone nell'anno dell'entrata in vigore delle disposizioni (anno n).

6. Riscossione dell'imposta alla fonte

² La seconda metà dell'anno, rispettivamente la stagione estiva dell'anno n-1 va conteggiata per l'ultima volta con il comune. Se nell'anno n dovesse essere richiesto un conteggio mensile, esso avverrà con il comune fino alla fine di dicembre dell'anno n-1.

³ Con effetto al 1° luglio dell'anno n, tutte le imposte alla fonte non ancora fatturate o percepite passano al Cantone.

⁴ La regolamentazione dell'indennità si basa sulla regolamentazione delle competenze.

Art. 192 nota marginale

16. Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 (CSC 801.100)

7. Disposizioni complementari

Art. 10 cpv. 1 n. 1

- 1. basi e pianificazioni ad eccezione della pianificazione delle utilizzazioni comunale;

Art. 11

¹ Abrogato

² Abrogato

³ Abrogato

⁴ I sussidi devono essere commisurati a seconda dell'importanza dal punto di vista della pianificazione territoriale e dell'economia pubblica e ammontano ad un massimo del 50 per cento delle spese computabili.

17. Legge stradale del Cantone dei Grigioni del 1° settembre 2005 (CSC 807.100)

Art. 9 cpv. 4

Abrogato

Art. 15 cpv. 2

² Le strade cantonali si orientano in linea di principio al traffico. D'intesa con i comuni interessati si deve tenere adeguatamente conto delle esigenze dei

trasporti pubblici, dei pedoni, dei ciclisti e delle persone portatrici di handicap.

Art. 45 cpv. 2

² Per costruzioni ed impianti si intendono in particolare edifici del soprasuolo e del sottosuolo, costruzioni mobili, muri, accessi carrabili e pedonali, parcheggi, stazioni di benzina, cavalcavia e sottopassaggi, marciapiedi, ciclopiste, dispositivi di segnalazione e per il trasporto, depositi e considerevoli modifiche del terreno.

Art. 58 cpv. 1 e 2

¹ Il Cantone può versare sussidi tra il 5 e il 50 per cento alle spese computabili:

b) abrogata

² Il Governo fissa l'importo dei sussidi tenendo conto degli interessi del Cantone e dei comuni.

Art. 59

Abrogato

18. Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque dell'8 giugno 1997 (CSC 815.100)

Art. 10

¹ I comuni allestiscono un piano generale delle canalizzazioni. Questo necessita dell'approvazione da parte dell'Ufficio.

² Provvedimenti tecnici relativi alle acque di scarico che non corrispondono al piano generale delle canalizzazioni necessitano dell'approvazione dell'Ufficio.

Art. 17 cpv. 1, cpv. 3 lett. a, c e d

¹ Costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione di impianti pubblici di evacuazione e di depurazione sono di competenza dei comuni.

³ Il Governo può obbligare un comune:

- a) a costruire entro un termine adeguato una stazione centrale di depurazione delle acque di scarico e la necessaria rete di canalizzazioni, come pure a mantenere e gestire tutto ciò in modo appropriato;
- c) a costruire e gestire insieme ad altri comuni formanti un'unità geografica o economica impianti comuni di evacuazione e di depurazione.
- d) a risanare, ampliare o sostituire entro un termine adeguato impianti di depurazione pubblici esistenti, nonché a garantirne il finanziamento.

Art. 17a

I progetti di costruzione che interessano impianti di depurazione pubblici, nonché misure presso impianti centrali di depurazione delle acque di scarico volti a soddisfare i requisiti posti alla qualità dell'acqua vanno sottoposti all'Ufficio per l'audizione prima che venga rilasciata la licenza edilizia, rispettivamente prima che le misure vengano decise. Audizione
dell'Ufficio

Art. 31

Abrogato

Art. 32

Abrogato

Art. 33

Abrogato

Art. 34

Abrogato

Art. 35

Abrogato

19. Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente del 2 dicembre 2001 (CSC 820.100)

Art. 46

Abrogato

Art. 49

¹ Abrogato

² Se non è possibile accertare chi ha inquinato un sito o nel caso in cui chi ha cagionato l'inquinamento sia insolvente, le spese a loro carico per misure necessarie all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento di siti inquinati (spese di perdita), dedotto l'indennizzo della Confederazione, vengono assunte in ragione della metà ciascuno dal Cantone e dai comuni d'ubicazione del sito.

³ Abrogato

⁴ Abrogato

20. Legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni del 7 marzo 1993 (CSC 872.100)

Art. 15 cpv. 2 e 3

² Abrogato

³ Abrogato

Art. 16

I comuni si assumono i costi non coperti del trasporto locale e i costi dell'infrastruttura detagliata.

Art. 20

Abrogato

Art. 25 cpv. 2

² Per la commisurazione dei sussidi comunali è particolarmente determinante il numero degli abitanti, per quanto i comuni non concordino un'altra chiave di ripartizione.

Art. 32 cpv. 2

² I comuni e le organizzazioni regionali cooperano nell'elaborazione del concetto e nella preparazione di misure per l'incremento dei trasporti regionali e interregionali.

Art. 36 cpv. 2

Abrogato

Art. 37 cpv. 1 e 3

¹ Abrogato

³ Abrogato

21. Legge sulla veterinaria del 30 agosto 2007 (CSC 914.000)

Art. 31 cpv. 2 e 3

² Il Cantone partecipa inoltre nella misura di due terzi alle spese del servizio di raccolta per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, ai costi d'esercizio e di manutenzione del centro cantonale di raccolta, nonché ai costi d'esercizio risultanti al Cantone di altri impianti di eliminazione.

³ Le spese rimanenti sono a carico dei gestori dei macelli. Il Governo procede alle ripartizioni dei costi sulla base del numero di macellazioni, nonché eventualmente del peso.

Art. 35 n. 1

1. il contributo annuo del Cantone e dei proprietari di animali; esso è calcolato per capo di bestiame bovino, equino, suino, ovino e caprino e per sciame d'api;

Art. 36 cpv. 1

¹ Ai sensi dell'articolo 35 numero 1 della presente legge vengono riscossi dai proprietari di animali i seguenti contributi:

1. per capo bovino fino a fr. 10,00

2. per capo suino e equino fino a fr. 5,00
3. per capo ovino e caprino fino a fr. 5,00
4. per sciame d'api fino a fr. 5,00

22. Legge sulle bonifiche fondiari del Cantone dei Grigioni del 5 aprile 1981 (CSC 915.100)

Art. 49 cpv. 2

² Il Governo decide definitivamente sull'ammontare dei sussidi. Esso può vincolare le promesse di sussidio a condizioni e oneri.

23. Legge cantonale forestale del 25 giugno 1995 (CSC 920.100)

Art. 14 cpv. 4 lett. c

⁴ È autorizzato a inoltrare opposizione:

- c) le organizzazioni ecologiste a livello svizzero, se e per quanto sia loro aperto anche il ricorso al Tribunale federale.

Art. 34 cpv. 2 e 3

² Abrogato

³ I boschi privati con una superficie globale inferiore a due ettari non possono di regola essere frazionati. Il Dipartimento decide le eccezioni motivate.

Titolo intermedio che precede l'articolo 37

1. MISURE DI PROMOZIONE GENERALI

Art. 37 cpv. 1 e 2

¹ L'Ufficio forestale promuove, sorveglia e coordina la formazione e il perfezionamento del personale forestale. Il Cantone si assume al massimo il 50 per cento delle spese riconosciute per la formazione e il perfezionamento.

Formazione e perfezionamento del personale forestale

² Il Cantone può partecipare alla fondazione "Scuola intercantonale forestale Maienfeld" o ad altri istituti di formazione del personale forestale sostenendoli finanziariamente.

Art. 37a

¹ Il Cantone trasferisce agli enti forestali responsabili compiti sovrani di vigilanza, controllo ed esecuzione.

Compiti sovrani, accordi di prestazioni

² L'indennizzo di questi compiti avviene nel quadro di accordi di prestazioni tra il Dipartimento e gli enti forestali responsabili. Per il calcolo del sussidio cantonale è determinante in particolare l'onere degli enti forestali.

Titolo intermedio che precede l'articolo 41

2. PROGETTI FORESTALI, PIANIFICAZIONE FORESTALE E CREDITI D'INVESTIMENTO

Art. 41a cpv. 3

Ammontare dei sussidi

³ In casi straordinari nei quali predominano gli interessi cantonali, i sussidi possono essere aumentati fino al 100 per cento delle spese riconosciute.

Art. 42 cpv. 2

² Il sussidio del Cantone è determinato in particolare sulla base dell'importanza del progetto. Esso ammonta al massimo al 50 per cento delle spese riconosciute.

Art. 42a

Abrogato

Art. 47 cpv. 4

Abrogato

Titolo intermedio che precede l'articolo 50

VII. Organizzazione forestale

Art. 50a

Servizio forestale cantonale

¹ Il capo dell'Ufficio competente gestisce e sorveglia il servizio forestale cantonale.

² Gli organi del servizio forestale cantonale sono l'Ufficio competente e i sottoispettorati forestali.

Art. 50b

Enti forestali responsabili e sottoispettorati forestali

¹ Le superfici boschive sono suddivise in sottoispettorati forestali con un ente forestale responsabile.

² Il Governo decide la suddivisione in sottoispettorati forestali in considerazione delle condizioni locali e dei compiti da adempiere. I proprietari di boschi devono essere interpellati in precedenza.

³ Quali responsabili di sottoispettorati forestali possono essere assunti unicamente forestali diplomati.

Art. 50c

Comuni

I comuni possono emanare regolamenti comunali sul bosco. Per essere validi devono essere approvati dall'Ufficio competente.

Titolo intermedio che precede l'articolo 54

VIII. Procedura ed esecuzione

Art. 54

Abrogato

Art. 55

Abrogato

Titolo intermedio che precede l'articolo 56

IX. Disposizioni finali

24. Legge sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna del 10 marzo 1985 (CSC 950.250)

Art. 4 cpv. 3 e 4

³ Il contributo cantonale presuppone l'assegnazione di un aiuto da parte del comune o di terzi. Questo non vale in caso di miglioramenti delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna.

⁴ Il Gran Consiglio fissa il contributo di terzi e del comune.

Art. 8 cpv. 1

¹ Per gli oggetti di abitazione per i quali vengono pretesi dei contributi giusta la presente legge, può essere stabilito un divieto di alienazione e di sottrazione alla destinazione limitato a un massimo di 25 anni. In tal caso un passaggio di proprietà è subordinato al consenso dell'autorità, delle istituzioni o delle persone che hanno versato dei contributi.

Art. 4

Ordinanze del Gran Consiglio che non corrispondono alle direttive dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale possono essere adeguate tramite ordinanza del Gran Consiglio, se ciò è necessario per l'attuazione della NPC grigionese.

Adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio

Art. 5

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. Esso può porre in vigore singole disposizioni della presente legge con effetto retroattivo, al più presto con effetto al 1° gennaio 2010.

Referendum, entrata in vigore

Appendice 1 alla legge sulla NPC grigionese

Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'assistenza sociale)

del 15 giugno 2009

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 86 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 20 gennaio 2009,

decide:

I. In generale

Art. 1

Scopo

¹ La legge disciplina i servizi sociali pubblici e l'assistenza sociale. Essa promuove inoltre l'assistenza sociale privata.

² L'assistenza sociale pubblica ha come scopo l'aiuto all'autoaiuto e la promozione dell'autoresponsabilità.

Art. 2

Campo d'applicazione

¹ Possono far capo ai servizi sociali pubblici le persone di tutte le età e le famiglie bisognose di aiuto.

² I servizi sociali pubblici si propongono di prevenire l'insorgere di situazioni difficili come pure di eliminare o mitigare le situazioni d'emergenza e le loro cause fornendo consulenza, assistenza, fungendo da mediatori di servizi e offrendo aiuto concreto.

³ L'assistenza sociale viene prestata fino a quando la situazione non si è stabilizzata.

Art. 3

Genere dell'assistenza sociale

¹ L'assistenza sociale comprende l'aiuto personale e materiale. L'aiuto viene prestato per quanto possibile in collaborazione con chi lo cerca. Esso si conforma alle particolarità e necessità individuali, nonché alle condizioni locali. Esso tiene conto delle prestazioni di terzi e di istituzioni di utilità pubblica, come pure dei sussidi previsti dalla legge.

² Le persone nel bisogno vengono assistite in base alla legge sull'assistenza alle persone nel bisogno.

II. Organizzazione

Art. 4

¹ L'assistenza sociale è compito dei comuni.

Competenza
1. Comuni

² Essi forniscono l'assistenza sociale personale tramite i servizi sociali regionali.

Art. 5

¹ Nell'assistenza sociale il Cantone è competente per:

2. Cantone

- a) la determinazione dei principi dell'assistenza sociale;
- b) i rapporti con i servizi extracantonali;
- c) il coordinamento del rilevamento dei dati per la statistica sull'assistenza sociale;
- d) la promozione e il sostegno della collaborazione interistituzionale dei comuni;
- e) la gestione di offerte specifiche di consulenza.

² L'Ufficio cantonale del servizio sociale sostiene i servizi sociali regionali nella formazione continua e nel perfezionamento professionale. Esso è a loro disposizione per consulenze relative a questioni generali del settore sociale.

Art. 6

¹ I comuni disciplinano contrattualmente l'appartenenza ai servizi sociali regionali e le modalità di gestione e finanziamento dei servizi sociali regionali.

Contratti sulla
collaborazione
intercomunale

² I contratti necessitano dell'approvazione del Dipartimento.

³ L'approvazione viene rilasciata se:

- a) tutti i compiti dell'assistenza sociale personale vengono svolti sull'intero arco dell'anno da parte di personale specialistico appositamente formato;
- b) è garantito l'accesso in egual misura degli abitanti all'offerta del servizio sociale regionale;
- c) è garantito che tutti i comuni sono attribuiti a un servizio sociale regionale ai sensi della presente legge.

⁴ Il Governo può attribuire i comuni a servizi sociali regionali.

Art. 7

Il Cantone può accordare dei sussidi all'assistenza sociale di organizzazioni private oppure fornire altri aiuti a tale scopo.

Sussidi a organiz-
zazioni private

III. Disposizioni complementari

Art. 8

Le persone operanti nei servizi sociali pubblici sono vincolate dal segreto professionale.

Segreto
professionale

Art. 9

- Consegna di atti ¹ I servizi sociali pubblici allestiscono appunti personali a uso interno e non sottoposti all'obbligo di revisione.
- ² L'informazione di autorità, tribunali e istituzioni avviene nell'ambito delle relative disposizioni legali, di regola presentando i rispettivi rapporti.

IV. Disposizioni finali

Art. 10

- Disposizioni transitorie Nei primi due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione di una regolamentazione conformemente all'articolo 6 fanno stato le disposizioni degli articoli da 11 a 14.

Art. 11

1. Servizio sociale regionale Il Governo attribuisce i comuni ai servizi sociali regionali e stabilisce i comuni di sede dei servizi sociali regionali.

Art. 12

2. Compiti del comune di sede Il comune di sede gestisce il servizio sociale regionale. A questo proposito fanno stato le prescrizioni dell'articolo 6 capoverso 3.

Art. 13

3. Spese ¹ Le spese dell'assistenza sociale personale vengono ripartite tra i comuni del servizio sociale regionale in ragione del numero dei loro abitanti. Di comune accordo, i comuni possono stabilire una regolamentazione diversa.
- ² Per il loro servizio sociale regionale, i comuni di sede tengono un calcolo delle spese e delle prestazioni trasparente e comprensibile.
- ³ Essi possono aggiungere alle spese computabili le loro spese per la gestione del servizio sociale regionale.

Art. 14

4. Continuazione e adeguamento di rapporti giuridici ¹ I comuni di sede devono riprendere entro un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge i contratti esistenti stipulati dal Cantone per il relativo servizio sociale o devono sostituirli con nuovi contratti. Le spese che risultano per il Cantone dopo l'entrata in vigore della presente legge dovute al mantenimento di contratti esistenti sono a carico dei servizi sociali regionali.
- ² I comuni di sede rilevano in qualità di datori di lavoro i rapporti di lavoro dei collaboratori dei servizi sociali cantonali. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge vigono le condizioni di impiego conformemente alla legislazione cantonale sul personale. Ai collaboratori devono essere riconosciuti interamente gli anni di servizio.
- ³ Il materiale di lavoro e il mobilio acquistati dal Cantone per l'assistenza sociale personale vengono ceduti senza indennizzo ai comuni di sede in relazione ai servizi sociali regionali.

Art. 15

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'assistenza sociale) del 7 dicembre 1986 (CSC 546.100). Abrogazione di
atti normativi

Art. 16

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge. Entrata in vigore

Appendice 2 alla legge sulla NPC grigionese

Legge sull'aiuto agli indigenti

del 15 giugno 2009

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 86 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 20 gennaio 2009,

decide:

I. In generale

Art. 1

¹ La competente autorità sociale decide sul modo e sulla misura dell'aiuto agli indigenti secondo la necessità comprovata in considerazione delle condizioni locali e personali. Essa tiene conto in particolare degli obblighi familiari della persona indigente previsti dalla legge, di eventuali casi di malattia, delle spese di formazione professionale di adolescenti a carico della persona indigente, di prestazioni assicurative, di altri contributi sociali, nonché di donazioni di terzi.

² Non rientrano nell'aiuto agli indigenti:

- a) le prestazioni sociali a cui vi è un diritto e il cui importo non è fissato secondo la discrezione dell'autorità, bensì è calcolato secondo prescrizioni, in particolare le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, i contributi statali e comunali disciplinati per legge o regolamento a spese per l'alloggio, di formazione e di assicurazione di persone dotate di scarsi mezzi e altri contributi con carattere di sussidio;
- b) i contributi minimi alle assicurazioni obbligatorie che un ente pubblico versa al posto dell'assicurato;
- c) sussidi da particolari fondi di soccorso statali, cantonali e comunali;
- d) le spese per l'esecuzione di pene detentive e misure penali;
- e) la tacitazione di debiti fiscali da parte di un ente pubblico;
- f) le spese di un ente pubblico per il patrocinio gratuito,
- g) l'assunzione delle spese di sepoltura.

Art. 2

La persona da assistere o assistita è obbligata a fornire ogni informazione utile, a produrre i documenti necessari e a osservare le condizioni poste dalle autorità sociali per l'aiuto agli indigenti.

Aiuto agli
indigenti

Obblighi
dell'assistito

Art. 3

I sussidi ai sensi della presente legge non sono cedibili. Ogni cessione di diritti di sussidio è nulla.

Garanzia dei sussidi

Art. 4

Le autorità del Cantone e dei comuni, i datori di lavoro e le istituzioni sociali in contatto con la persona che fa valere il diritto sono tenuti a fornire gratuitamente le informazioni richieste per l'attuazione della presente legge e a inoltrare la documentazione necessaria. Le persone incaricate dell'attuazione della presente legge sono vincolate dal segreto professionale per quanto riguarda le informazioni di cui sono a conoscenza.

Obbligo di fornire informazioni e segreto professionale

II. Calcolo dell'aiuto agli indigenti

Art. 5

Il calcolo dell'aiuto agli indigenti si conforma alle direttive e alle raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale sui concetti e le indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale (norme COSAS), approvate dalla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali, con le seguenti concretizzazioni e limitazioni.

Principio

Art. 6

Nel calcolo del minimo vitale determinante per il calcolo dell'aiuto agli indigenti devono essere considerate le seguenti spese:

Minimo vitale determinante per l'aiuto agli indigenti

- a) il forfait;
- b) le spese di alloggio;
- c) le spese mediche di base;
- d) le spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
- e) le spese derivanti dall'affidamento in custodia dei figli;
- f) le spese per il conseguimento del reddito;
- g) le spese per la frequenza di scuole, corsi, formazioni, formazioni continue e perfezionamenti professionali riconosciuti dal comune competente, più le spese di vitto e alloggio nel caso in cui non sia possibile far rientro a casa;
- h) le spese per la partecipazione a misure di integrazione.

Art. 7

Il Governo può aumentare, rispettivamente ridurre del cinque per cento le forfetarie raccomandate dalla COSAS per il calcolo del forfait.

Forfait

Art. 8

¹ Il Governo può abbassare di al massimo 300 franchi il margine definito dalla COSAS. Esso classifica la parte non computabile del reddito a seconda del volume di occupazione.

Parte non computabile del reddito

² Nel calcolo della necessità di aiuto, la parte non computabile del reddito deve essere dedotta dal reddito lavorativo per altri sei mesi dopo che la persona assistita è in grado di provvedere con i propri mezzi al proprio mantenimento e a quello dei propri familiari.

Art. 9

Parte non computabile della sostanza

¹ Il Governo può aumentare, rispettivamente ridurre del cinque per cento le parti non computabili della sostanza raccomandate dalla COSAS.

² Il mobilio e gli effetti personali non devono essere considerati nel calcolo della sostanza.

Art. 10

Assegno integrativo

¹ L'assegno integrativo viene versato alle persone non esercitanti un'attività lucrativa che partecipano a un programma occupazionale, di inserimento professionale, di formazione, di formazione continua e di perfezionamento professionale o che svolgono un lavoro di pubblica utilità.

² Il Governo stabilisce la classificazione dell'assegno integrativo e i presupposti per l'ottenimento. Esso può divergere di al massimo il dieci per cento, per eccesso o per difetto, dai margini definiti dalla COSAS per l'assegno integrativo.

³ Alle persone alle quali, malgrado la comprovata disponibilità, il comune competente non può presentare un'offerta integrativa corrispondente alle loro capacità fisiche o psichiche viene versato l'assegno integrativo minimo fissato dalla COSAS.

⁴ Ai genitori che si occupano da soli del compito di assistenza ai figli e che non possono svolgere né un'attività lucrativa, né un'attività integrativa viene versato l'importo doppio dell'assegno integrativo minimo fino a quando il minore da assistere ha raggiunto l'età stabilita dal Governo.

Art. 11

Limite massimo per parti non computabili del reddito e assegni integrativi

Il Governo fissa il limite massimo della somma di parti non computabili del reddito e assegni integrativi tra 650 e 850 franchi per economia domestica e mese.

Art. 12

Pigione

Nel calcolo del minimo vitale deve essere considerata la pigione media sul mercato locale di un appartamento economicamente vantaggioso per la rispettiva grandezza dell'economia domestica, più le spese accessorie. Il Governo stabilisce per quale periodo vanno assunte spese di alloggio eccessive.

Art. 13

Assicurazioni complementari

I premi di assicurazioni complementari devono di regola essere considerati soltanto fino al prossimo termine di disdetta possibile. Va dedotta una franchigia fissata dal Governo.

Art. 14

¹ Per il calcolo del diritto all'aiuto di adolescenti e giovani adulti fino al 25° anno di età sono determinanti le condizioni finanziarie dei genitori e il minimo vitale dell'economia domestica dei genitori. Nel calcolo del minimo vitale dei genitori non devono essere considerate, ad eccezione dei casi indicati nell'articolo 6 lettere g e h, spese di alloggio separate per adolescenti e giovani adulti.

Adolescenti e giovani adulti

² Gli adolescenti e i giovani adulti hanno un proprio diritto all'aiuto se sono sposati o se non si può pretendere che vivano con i genitori. Per il calcolo del diritto all'aiuto devono essere considerate le spese effettive, al massimo però le quote per un'economia domestica di due persone calcolate per una persona.

Art. 15

Alle persone con procedura d'asilo pendente e agli stranieri ammessi provvisoriamente viene concessa al massimo la forfetaria di assistenza sociale versata dalla Confederazione ai Cantoni.

Persone con procedura d'asilo pendente e stranieri ammessi provvisoriamente

Art. 16

¹ Alle persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con una decisione passata in giudicato e alle persone prive di diritto di soggiorno viene concesso unicamente l'aiuto d'urgenza.

Persone la cui domanda d'asilo è stata respinta, prive di diritto di soggiorno o con diritto di soggiorno esente da permesso

² L'aiuto d'urgenza viene offerto nei limiti delle strutture d'aiuto d'urgenza messe a disposizione dal Cantone e comprende un tetto sotto cui vivere, cibo, assistenza medica d'emergenza e assistenza personale di base.

Art. 17

Il forfait per il mantenimento deve essere ridotto dal 5 al 15 per cento per la durata di al massimo dodici mesi:

Riduzione delle prestazioni di aiuto

- a) in caso di sforzi di integrazione insufficienti, in particolare quando una persona non è disposta a svolgere un lavoro assegnato dal comune, corrispondente alle sue capacità fisiche e psichiche, o a partecipare a un programma occupazionale, di inserimento professionale o di formazione, di formazione continua e di perfezionamento professionale ordinato dal comune;
- b) in caso di inadempienza grave ai doveri personali;
- c) in caso di abuso di diritto;
- d) nel caso di stranieri che senza un valido motivo non adempiono ai loro obblighi d'integrazione economica, sociale e culturale. In casi gravi la prestazione di aiuto può venire limitata all'aiuto d'urgenza.

Art. 18

Conformemente agli articoli da 8 a 11, all'inizio dell'anno il Governo può adeguare le aliquote alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Indicizzazione

III. Rimborsio

Art. 19

Mutamento della situazione finanziaria

¹ Se le condizioni di sostanza o di reddito dell'assistito migliorano, egli deve rimborsare senza interessi le prestazioni di aiuto percepite negli ultimi dieci anni. Può essere pretesa una restituzione solo nella misura in cui essa non provochi una nuova situazione di indigenza.

² L'obbligo di rimborso cade in prescrizione:

- a) nei confronti della persona assistita, dieci anni dopo l'ultimo pagamento di una prestazione;
- b) nei confronti degli eredi della persona assistita, entro un anno da quando hanno adito l'eredità.

³ Il rimborso viene a cadere se la persona assistita è riuscita a ottenere un miglioramento della situazione patrimoniale o di reddito attraverso il proprio lavoro.

⁴ L'autorità che fornisce l'aiuto ha diritto alla successione dell'assistito in misura delle prestazioni fornite.

Art. 20

Prestazioni percepite illecitamente

¹ Chi ottiene sussidi fornendo indicazioni non veritiere o incomplete oppure non notifica mutamenti determinanti delle condizioni deve rimborsare i sussidi percepiti illecitamente.

² Una prestazione percepita illecitamente deve essere rimborsata con gli interessi.

IV. Competenze dell'aiuto agli indigenti

Art. 21

Comuni

¹ L'obbligo di prestare l'aiuto agli indigenti spetta al comune politico in cui è domiciliato l'indigente.

² L'indigente ha il proprio domicilio nel comune nel quale dimora con l'intenzione di stabilirvisi.

³ In caso di sola dimora la prestazione di aiuto spetta al comune nel quale dimora l'indigente.

⁴ Se il cittadino di un altro Cantone trasferisce il suo domicilio restando nel Cantone, l'obbligo assistenziale passa con effetto immediato al nuovo comune di domicilio.

Art. 22

Cantone

¹ Al Cantone spetta l'obbligo di aiutare:

- a) indigenti di passaggio;
- b) persone con procedura d'asilo pendente, nonché stranieri ammessi provvisoriamente;

- c) persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con una decisione passata in giudicato o persone prive di diritto di soggiorno;
- d) in casi straordinari.

² Il Cantone si assume le spese dell'aiuto agli indigenti per persone di cittadinanza grigionese che vivono in altri Cantoni o Stati, in ragione della legislazione federale e di eventuali trattati internazionali.

³ Esso si occupa dei contatti con gli uffici extracantionali.

V. Disposizioni finali

Art. 23

La prescrizione dell'obbligo di rimborso conformemente all'articolo 19 vale anche retroattivamente per prestazioni di aiuto delle quali si è già beneficiato. Disposizione transitoria

Art. 24

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sull'assistenza alle persone nel bisogno del 3 dicembre 1978 (CSC 546.250). Abrogazione di atti normativi

Art. 25

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge. Entrata in vigore

Appendice 3 alla legge sulla NPC grigionese

Legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (LPFGR)

del 15 giugno 2009

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 96 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 20 gennaio 2009,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

¹ La perequazione finanziaria comprende la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, consistenti nella compensazione dell'aggravio geotopografico, nella compensazione degli oneri in ambito sociale, nonché nella compensazione individuale dei casi di rigore per oneri particolari.

² Oltre alla perequazione finanziaria la presente legge disciplina:

- a) l'esecuzione e il controllo sull'efficacia della perequazione finanziaria;
- b) lo sdebitamento parziale unico, nonché la compensazione limitata nel tempo in relazione alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Cantone e comuni (NPC grigionese).

Art. 2

Obiettivi

La perequazione finanziaria mira a:

- a) rafforzare l'indipendenza finanziaria dei comuni;
- b) ridurre le differenze per quanto riguarda la capacità finanziaria e l'onere fiscale tra i comuni;
- c) garantire ai comuni una dotazione di base con risorse finanziarie;
- d) attenuare gli oneri finanziari eccessivi dei comuni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o ai loro obblighi nell'ambito dell'aiuto sociale materiale;
- e) evitare casi di rigore dovuti a oneri straordinari di singoli comuni.

II. Perequazione delle risorse

Art. 3

¹ La perequazione delle risorse coinvolge tutti i comuni e si concentra sulla riduzione delle differenze nella dotazione di mezzi. Essa garantisce ai comuni un importo di base di mezzi finanziari generali. Principio

² La capacità economica del comune viene calcolata in base al potenziale di risorse per abitante (risorse determinanti) e presentato sotto forma di un indice delle risorse.

Art. 4

¹ Il potenziale di risorse di un comune corrisponde alle sue risorse sfruttabili dal punto di vista fiscale, nonché ai suoi ricavi dai canoni d'acqua. Potenziale di risorse

² Esso viene calcolato in base a:

- a) imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche secondo l'imposta cantonale semplice al 100 per cento;
- b) imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche secondo l'imposta cantonale semplice al 100 per cento;
- c) imposte alla fonte, imposte sul plusvalore di liquidazione e imposte sul dispendio secondo l'imposta cantonale semplice al 100 per cento;
- d) imposte fondiari e immobiliari all'1,5 permille, nonché
- e) canoni d'acqua netti al 100 per cento compresi gli indennizzi per le perdite nell'utilizzazione delle forze idriche.

³ La media del potenziale di risorse pro capite di tutti i comuni corrisponde al valore dell'indice di 100 punti. I comuni con un valore dell'indice superiore ai 100 punti sono considerati finanziariamente forti. I comuni con un valore dell'indice inferiore ai 100 punti sono considerati finanziariamente deboli.

⁴ Il calcolo del potenziale di risorse, nonché dell'indice delle risorse avviene annualmente in base alla media degli ultimi due anni disponibili, compresi i riporti dagli anni precedenti.

Art. 5

¹ La perequazione delle risorse viene finanziata dal Cantone e dai comuni finanziariamente forti. Finanziamento

² I comuni finanziariamente forti versano un contributo annuo compreso tra il 15 e il 25 per cento della quota alle proprie risorse determinanti che supera la media pro capite di tutti i comuni (valore dell'indice di 100 punti). La compensazione avviene a un tasso unitario. Per le risorse che superano del triplo la media cantonale pro capite (valore dell'indice superiore a 300 punti) il tasso di compensazione viene raddoppiato.

³ Il Cantone versa la differenza tra il volume complessivo necessario alla perequazione delle risorse e il contributo dei comuni finanziariamente forti. La quota di finanziamento del Cantone varia tra il 50 e il 60 per cento della perequazione delle risorse complessiva.

Art. 6

Distribuzione dei mezzi

¹ Tutti i comuni finanziariamente deboli ricevono dei contributi di compensazione.

² A ogni comune finanziariamente debole viene garantita una dotazione di almeno il 75 per cento del potenziale di risorse pro capite medio di tutti i comuni. Il contributo per abitante aumenta con una maggiore debolezza finanziaria.

III. Compensazione degli oneri

Art. 7

Compensazione dell'aggravio geotopografico

¹ Il Cantone concede una compensazione ai comuni gravati eccessivamente in seguito alla loro situazione geotopografica, alla loro struttura degli insediamenti, nonché alla loro quota di allievi.

² La compensazione viene calcolata secondo i seguenti parametri:

- a) lunghezza delle strade comunali per abitante ponderate secondo categorie di onere;
- b) numero di abitanti in insediamenti sparsi;
- c) superficie produttiva per abitante;
- d) numero di allievi per abitante.

³ I parametri vengono convertiti ciascuno in un indice e posti su di una base paragonabile. L'indice delle strade viene valutato il doppio.

⁴ La distribuzione dei mezzi tra i comuni avviene in considerazione di una franchigia del 5 per cento del potenziale di risorse conformemente all'articolo 4.

Art. 8

Compensazione degli oneri in ambito sociale

¹ Il Cantone concede una compensazione ai comuni gravati in misura eccessiva nell'ambito dell'aiuto sociale materiale.

² La compensazione viene calcolata secondo le spese nette dei comuni in base alle prestazioni conformemente a:

- a) legge sull'aiuto agli indigenti ¹⁾;
- b) legge sugli assegni maternità²⁾;
- c) ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento³⁾.

³ Tra le spese nette rientrano le prestazioni che i comuni sono tenuti a fornire per legge, dedotte le entrate da rimborsi, obbligo di sostegno tra parenti e prestazioni assicurative. Per le spese nette il Governo può fissare dei costi standard.

⁴ Per la compensazione è determinante il rapporto tra spese nette e potenziale di risorse del comune. La compensazione ammonta in per cento del potenziale di risorse:

¹⁾ CSC 546.250

²⁾ CSC 548.200

³⁾ CSC 215.050

fino al 5 percento del potenziale di risorse	allo 0 percento;
per il 6 percento del potenziale di risorse	al 10 percento;
per il 7 percento del potenziale di risorse	al 20 percento;
per l'8 percento del potenziale di risorse	al 30 percento;
per il 9 percento del potenziale di risorse	al 40 percento;
per il 10 percento del potenziale di risorse	al 50 percento;
per l'11 percento del potenziale di risorse	al 60 percento;
a partire dall'11 percento del potenziale di risorse	al 70 percento.

⁵ Le spese nette vengono fissate e compensate nell'anno successivo su domanda dei comuni.

Art. 9

¹ Il Governo può concedere un contributo straordinario a un comune se esso dimostra che, a causa di condizioni o avvenimenti straordinari, è gravato in modo eccessivo e che senza un contributo straordinario l'equilibrio della gestione finanziaria verrebbe alterato a lungo termine. Il contributo di compensazione presuppone che l'aggravio non possa venire influenzato direttamente dal comune, che non venga considerato nella perequazione delle risorse e nella compensazione degli oneri e che non possa venire compensato con riduzioni degli oneri.

Compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali

² Il comune deve sfruttare in misura ragionevole le sue possibilità di aiuto.

IV. Determinazione dei mezzi e prescrizioni esecutive

Art. 10

¹ Il Gran Consiglio stabilisce in un'ordinanza i seguenti parametri:

- il tasso di compensazione del finanziamento della perequazione delle risorse da parte dei comuni finanziariamente forti;
- la percentuale per la dotazione di risorse minima dei comuni finanziariamente deboli;
- il volume complessivo per la compensazione dell'aggravio geotopografico. Essa varia tra il 40 e il 60 percento dei mezzi per la perequazione delle risorse.

Dotazione dei mezzi della perequazione finanziaria

² Il Gran Consiglio stabilisce nel preventivo annuo il volume complessivo per la perequazione individuale dei casi di rigore per oneri straordinari.

Art. 11

¹ Il Governo stabilisce la distribuzione dei contributi tra i comuni per la perequazione delle risorse e per la compensazione dell'aggravio geotopografico. La sua decisione è definitiva.

Distribuzione dei mezzi della perequazione finanziaria

² I calcoli si fondano sui parametri più recenti a disposizione.

³ I contributi di perequazione finanziaria vengono versati ai comuni senza vincolo di destinazione.

Art. 12

Partecipazione
dei comuni

I comuni partecipano alla preparazione dei dati di base necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 13

Rapporto
d'efficacia

¹ Il Governo presenta periodicamente al Gran Consiglio un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della perequazione finanziaria.

² Il rapporto fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria nel periodo trascorso e indica possibili misure per migliorare la perequazione finanziaria.

V. Disposizioni finali

Art. 14

Abrogazione di
atti normativi

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate la legge sul conguaglio finanziario intercomunale (LCF) del 26 settembre 1993 (CSC 730.200), nonché la legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali del 12 giugno 1994 (CSC 546.300).

Art. 15

Disposizioni
transitorie
1. Sdebitamento
parziale

¹ Per ridurre a un livello sostenibile i debiti dei comuni dopo l'introduzione della NPC grigionese, nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge il Cantone concede ai comuni eccessivamente indebitati un contributo per la riduzione del debito. Durante tale periodo questi comuni sono soggetti a una particolare vigilanza sulle finanze ai sensi della legge sui comuni¹⁾.

² L'ammontare massimo del contributo per i comuni interessati è fissato nell'appendice I della presente legge.

³ Il versamento del contributo massimo presuppone l'esaurimento di tutte le possibilità esigibili dal comune per sgravare il proprio bilancio. In caso contrario, il contributo viene ridotto in misura dello sgravio di bilancio non realizzato. Il contributo deve essere impiegato esclusivamente per ridurre i debiti.

Art. 16

2. Bilancio globale della NPC

¹ Le ripercussioni finanziarie della NPC grigionese per i singoli comuni vengono riassunte in un bilancio globale.

² Il bilancio globale della NPC considera:

- a) la nuova impostazione della perequazione finanziaria;
- b) la dissociazione dei compiti in seguito alla legge mantello sulla NPC e all'ordinanza mantello sulla NPC;

¹⁾CSC 175.050

- c) la dissociazione dei compiti giudiziari a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 numero 3 della Costituzione cantonale (revisione parziale del 17 maggio 2009);
- d) lo sdebitamento parziale.

³ Nel settore del conto di gestione corrente i calcoli si basano sulla media degli anni 2006 e 2007. Nel settore degli investimenti si parte dalla media degli anni dal 2002 al 2007.

Art. 17

¹ Il Cantone concede ai comuni finanziariamente deboli con un onere supplementare dovuto all'introduzione della NPC grigionese un contributo di compensazione per una durata di al massimo cinque anni.

3. Compensazione limitata nel tempo in seguito al cambiamento di sistema

² Il contributo di compensazione pareggia la perequazione delle risorse. Esso porta le risorse determinanti dei comuni interessati alla soglia di compensazione indicata. La soglia di compensazione corrisponde nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge al potenziale di risorse medio di tutti i comuni (valore dell'indice di 100 punti). La soglia di compensazione si riduce negli anni successivi di quattro punti percentuali all'anno.

³ Il bilancio globale della NPC è determinante per l'entità dell'onere supplementare dovuto all'introduzione della NPC grigionese.

⁴ I comuni vengono suddivisi in quattro gruppi a seconda dell'onere supplementare pro capite. I comuni nei gruppi da due a quattro ricevono un contributo ridotto. Per tutti i comuni viene compensato al massimo l'onere maggiore secondo il bilancio globale della NPC. L'assegnazione dei comuni ai quattro gruppi di compensazione, nonché la quota percentuale al contributo di compensazione conformemente al capoverso 2 sono fissati nell'appendice 2 della presente legge.

Art. 18

¹ I supplementi concernenti l'imposta supplementare, i contributi di finanziamento di Cantone e comuni e la quota al gettito fiscale delle società di domicilio e delle società holding, nonché le fondazioni di famiglia vengono conteggiate tramite il fondo di perequazione finanziaria.

4. Fondo di perequazione finanziaria

² Il patrimonio del fondo viene impiegato per finanziare lo sdebitamento parziale conformemente all'articolo 15, nonché la compensazione limitata nel tempo conformemente all'articolo 17 e, se disponibile, per la promozione delle aggregazioni di comuni.

³ I ricavi finanziari straordinari previsti per la NPC grigionese in relazione alla trasformazione di capitale di dotazione in capitale in buoni di partecipazione della Banca Cantonale Grigione nel 2006 viene assegnato al patrimonio del fondo dedotti gli accantonamenti per impegni contributivi in sospeso necessari conformemente all'articolo 6 della legge sulla NPC grigionese. Non sono ammessi altri contributi da mezzi statali generali.

Art. 19

5. Conteggio di versamenti a posteriori

I versamenti non ancora effettuati al momento dell'entrata in vigore della presente legge per prestazioni fornite tra Cantone e comuni nei settori di compiti interessati dalla NPC grigionese vengono conteggiati e versati secondo la modalità previgente.

Art. 20

6. Impegni contributivi in sospeso

¹ Se la NPC grigionese abroga la base giuridica per i sussidi agli investimenti a favore di comuni, i contributi garantiti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione sono versati solo se i conteggi degli investimenti realizzati vengono presentati al più tardi entro la fine del 2015. Diritti derivanti da garanzie di sussidio per opere pubbliche in relazione ad aggregazioni di comuni vengono indennizzati senza limitazioni.

² Per gli impegni contributivi in sospeso del Cantone basati su garanzie di sussidio secondo il diritto previgente devono essere creati accantonamenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

Entrata in vigore

¹ Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

² Se la dissociazione dei compiti giudiziari a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 numero 3 della Costituzione cantonale (revisione parziale del 17 maggio 2009) viene respinta¹⁾, il testo delle seguenti disposizioni sarà il seguente:

1. articolo 16 capoverso 2:

Il bilancio globale della NPC considera:

- a) la nuova impostazione della perequazione finanziaria;
- b) la dissociazione dei compiti in seguito alla legge mantello sulla NPC e all'ordinanza mantello sulla NPC;
- c) lo sdebitamento parziale.

2. articolo 17 capoverso 4:

I comuni vengono suddivisi in quattro gruppi a seconda dell'onere supplementare pro capite. I comuni nei gruppi da due a quattro ricevono un contributo ridotto. Per tutti i comuni viene compensato al massimo l'onere maggiore secondo il bilancio globale della NPC. L'assegnazione dei comuni ai quattro gruppi di compensazione, nonché la quota percentuale al contributo di compensazione conformemente al capoverso 2 sono fissati nell'appendice 3 della presente legge.

¹⁾ Il capoverso 2 dell'articolo 21 LPFGR è diventato nullo con l'accettazione, il 17 maggio 2009, dell'articolo 54 numero 3 della Costituzione cantonale.

Appendice 1

(art. 15 cpv. 2)

Per la determinazione del contributo per lo sdebitamento parziale conformemente all'articolo 15 si parte dal debito netto corretto pro capite al 31 dicembre 2006. Vanno inoltre considerati la sostanza del comune patri-ziale, la capacità finanziaria dei comuni, i possibili introiti fiscali 2002 – 2006 non conseguiti perché il tasso fiscale era inferiore al 120 per cento dell'imposta cantonale semplice, nonché i contributi per la compensazione del fabbisogno straordinario a partire dal 2007.

In virtù dell'articolo 15 capoverso 2, i seguenti comuni hanno diritto a uno sdebitamento parziale unico di al massimo:

	in franchi
Bergün/Bravuogn	3 704 420
Bivio	1 238 508
Disentis/Mustér	2 601 233
Duvin	108 246
Fideris	73 862
Filisur	1 479 155
Mastrils	191 268
Mesocco	1 406 999
Prüz	164 459
Ramosch	536 076
San Vittore	164 681
Sta. Maria i.C	353 011
Surava	986 462
Trun	609 252
Verdabbio	1 202 716

Appendice 2

(art. 17 cpv. 4)

L'appendice 2 si basa sul bilancio globale della NPC in considerazione della dissociazione dei compiti giudiziari a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 numero 3 della Costituzione cantonale (revisione parziale del 17 maggio 2009).

In virtù dell'articolo 17 capoverso 4, i seguenti comuni hanno diritto a una compensazione limitata nel tempo:

1. Comuni con diritto al 100 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 17 capoverso 2:
 - Arvigo
 - Cumbel
 - Degen
 - Donat
 - Morissen
 - Mutten
 - Pitasch
 - Rueun
 - Ruschein
 - Selma
 - Tschiertschen-Praden
 - Valendas
 - Vella
 - Verdabbio
2. Comuni con diritto al 75 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 17 capoverso 2:
 - Almens
 - Bergün/Bravuogn
 - Bivio
 - Castiel
 - Duvin
 - Fanas
 - Mundaun
 - Rodels
 - Schmitten
 - Sevgein
 - Siat
 - Tomils
 - Versam
 - Vrin
3. Comuni con diritto al 50 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 17 capoverso 2:
 - Braggio
 - Castrisch

Luven
Masein
Pratval
Sarn
Scharans
St. Peter-Pagig
Tartar
Waltensburg/Vuorz

4. Comuni con diritto al 25 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 17 capoverso 2:

Breil/Brigels
Küblis
Lohn
Lumbrin
Mastrils
Safien
Savognin
Schluein
Sent
Sils i.D.
Surava
Thusis
Trun
Val Müstair
Vignogn

5. La compensazione limitata nel tempo viene meno per i comuni che si aggregano. La perdita di contributi viene considerata nel calcolo del contributo di promozione per l'aggregazione dei comuni.

Allegato

Ordinanza mantello sulla NPC grigionese

del 15 giugno 2009

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 32 cpv. 1 della Costituzione cantonale e l'art. 4 della legge mantello sulla NPC grigionese,
visto il messaggio del Governo del 20 gennaio 2009,

decide:

Art. 1

Revisioni totali

L'ordinanza sulla dotazione della perequazione finanziaria (CSC 730.210) viene emanata nella versione secondo l'appendice.

Art. 2

Abrogazione

L'ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno del 29 settembre 1978 (CSC 546.260) è abrogata.

Art. 3

Modifiche

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento del 31 maggio 1986 (CSC 215.050)

Art. 12

Abrogato

2. Ordinanza sulla misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni del 26 maggio 1994 (CSC 217.250)

Art. 6 lett. g e l

Ufficio per
l'agricoltura e la
geoinformazione

All'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione compete:

- g) l'esercizio del Centro di competenze cantonale per il sistema d'informazione geografica (SIG);
- l) l'esecuzione della misurazione ufficiale, per quanto non ne siano competenti i comuni.

Art. 7 lett. a, b e c

Ai comuni compete:

- a) l'esecuzione della misurazione ufficiale per gli ambiti terminazione, primo rilevamento (escluso il rilevamento di indirizzi di edifici), nonché per misurazioni effettuate in seguito a eventi naturali e che equivalgono a un primo rilevamento;
- b) la nomina dell'ingegnere geometra per la tenuta a giorno corrente della misurazione ufficiale;
- c) abrogata

Art. 33

Quando la Confederazione versa un sussidio alla fissazione dei confini e alla terminazione nella regione di montagna, il Cantone verserà un contributo del 40 per cento delle spese computabili una volta dedotto il sussidio federale.

Art. 34 cpv. 1 e 2

¹ Il Cantone versa contributi per il primo rilevamento (escluso il rilevamento di indirizzi di edifici) e per misurazioni effettuate in seguito a eventi naturali e che equivalgono a un primo rilevamento. I contributi ammontano al 60 per cento delle spese computabili una volta dedotti i sussidi federali.

² Il Cantone si assume le spese per le misurazioni per le quali è competente.

Art. 36 cpv. 1 e 2

¹ Il Cantone si assume le spese della tenuta a giorno periodica, delle misure speciali per la conservazione delle misurazioni e di adeguamenti speciali di interesse nazionale particolarmente elevato una volta dedotti i sussidi federali.

² Abrogato

Art. 37 cpv. 1 e 4

¹ I comuni si assumono le spese residue della terminazione, del primo rilevamento (escluso il rilevamento di indirizzi di edifici), nonché di misurazioni effettuate in seguito a eventi naturali e che equivalgono a un primo rilevamento, rimanenti una volta dedotti i sussidi federali e i contributi cantonali.

⁴ Abrogato

Art. 38 cpv. 1

¹ I comuni si assumono le spese della tenuta a giorno corrente della misurazione ufficiale, per quanto esse non possano essere addebitate alla cointeressenza o a chi le ha causate oppure vengano coperte da sussidi federali e da contributi cantonali.

². Tenuta a giorno corrente e sicurezza dell'opera di misurazione

3. Ordinanza d'esecuzione della legge scolastica del 31 maggio 1961 (CSC 421.010)

Art. 16bis cpv. 5

⁵ Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi di lingua adeguati indipendentemente dal numero di partecipanti. Questi corsi di lingua possono essere svolti quali materie opzionali.

Art. 19 cpv. 4

⁴ Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi di lingua adeguati indipendentemente dal numero di partecipanti. Questi corsi di lingua possono essere svolti quali materie opzionali.

Art. 21 cpv. 2

² Nel caso di corsi dichiarati obbligatori per gli insegnanti in fase di perfezionamento, il Governo può disporre riduzioni dell'orario di lavoro per un massimo di due lezioni durante la durata dei corsi.

Art. 22

Abrogato

Art. 23

Abrogato

Art. 32 cpv. 1

¹ Il Gran Consiglio stabilisce nel preventivo il credito per l'aggiornamento e il perfezionamento obbligatori del corpo insegnante.

Art. 34 cpv. 1

Abrogato

4. Ordinanza concernente il Servizio psicologico scolastico nel Cantone dei Grigioni del 27 maggio 1997 (CSC 421.050)

Art. 12

L'accertamento e la consulenza psicologica scolastica sono gratuiti per le persone esercitanti l'autorità parentale.

5. Ordinanza sullo stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni del 1° dicembre 1965 (CSC 421.080)

Art. 12a

¹ Abrogato

² Il Cantone versa sussidi alle spese per supplenti di insegnanti di scuola e di scuola dell'infanzia in congedo, in relazione al perfezionamento professionale obbligatorio nei limiti della legge scolastica e della legge sulle scuole dell'infanzia.

Per le spese di supplenza sono computabili i seguenti importi forfettari (in franchi):

Insegnanti di scuola elementare	89 656
Insegnanti di scuola di avviamento pratico e di scuola secondaria	110 429
Insegnanti di classe ridotta scuola elementare	106 055
Insegnanti di classe ridotta livello secondario I	110 429
Insegnanti specialisti scuola elementare	89 656
Insegnanti specialisti livello secondario I	98 346
Insegnanti di scuola dell'infanzia	67 087

³ Gli importi forfettari secondo il capoverso 2 corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,4 punti (indice base dicembre 2005). Il Governo li adegua al rincaro conformemente all'articolo 4a. Il Gran Consiglio può ridurre o aumentare gli importi forfettari annualmente del cinque per cento al massimo, in totale del dieci per cento al massimo.

⁴ Abrogato

Art. 13

¹ Per il calcolo dei sussidi cantonali allo stipendio degli insegnanti di scuola dell'infanzia in relazione a supplenze vengono prese come base settimane intere di scuola dell'infanzia. Le settimane iniziate vengono arrotondate per eccesso o per difetto a seconda dei giorni effettivi di scuola dell'infanzia.

² Il sussidio cantonale allo stipendio di supplenti delle e degli insegnanti di scuola dell'infanzia viene ridotto a carico del comune di 1/25 dello stipendio annuale per ogni ora in meno, se il numero totale delle lezioni obbligatorie a tempo pieno ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 non viene raggiunto.

Art. 15 cpv. 1

¹ Il Cantone versa agli enti scolastici eventuali forfettarie per allievi o lezioni e indennizzi per direzioni scolastiche con al massimo tre versamenti d'acconto e un pagamento finale.

Art. 23

Abrogato

6. Ordinanza sulle scuole secondarie di valle con possibile preistruzione liceale del 3 ottobre 1969 (CSC 421.210)

Art. 10 cpv. 1 e 3

¹ Abrogato

³ Abrogato

Art. 10a

Abrogato

7. Ordinanza concernente la promozione dell'educazione fisica del 21 novembre 1974 (CSC 470.100)

Art. 9 cpv. 1

¹ Nel quadro del preventivo il Cantone si assume i costi per le indennità dei direttori.

8. Ordinanza d'esecuzione della legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (legge sulle epidemie) del 18 dicembre 1970 e delle relative ordinanze federali del 26 maggio 1976 (CSC 500.200)

Art. 26 cpv. 2

² Il Cantone deve provvedere affinché siano a disposizione dei disinfettori istruiti.

Art. 27 cpv. 1

Abrogato

9. Ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 1° ottobre 1993 (CSC 549.100)

Art. 1

¹ È considerato consultorio ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati l'ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dell'Ufficio del servizio sociale. In caso di necessità il Governo può riconoscere quali consultori altre istituzioni.

² Se necessario, il consultorio è autorizzato a ricorrere all'aiuto di altre istituzioni o persone.

³ Il consultorio è obbligato alla consulenza e assistenza e ne rimane responsabile anche se collabora con altri istituti o persone.

⁴ Abrogato

10. Ordinanza sulla polizia del fuoco del 30 settembre 1970 (CSC 838.100)

Art. 57 cpv. 3

³ I contributi vengono fissati sulla base dell'idoneità dell'attrezzatura ad aumentare l'efficienza operativa.

11. Ordinanza cantonale forestale del 2 dicembre 1994 (CSC 920.110)

Art. 4 cpv. 2

² Se per piccoli edifici e impianti non forestali è necessaria una procedura EFZ, il coordinamento spetta all'Ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio. Se una procedura EFZ non è necessaria, il progetto necessita dell'autorizzazione del comune.

Art. 6 cpv. 2

Abrogato

Art. 10 cpv. 3

³ Per teleferiche temporanee è determinante il diritto federale.

Art. 16 cpv. 1

¹ Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità rilascia un regolamento modello concernente la circolazione su strade forestali con veicoli a motore.

Art. 23 cpv. 3

³ Esso decide in merito a una revisione del piano aziendale forestale dopo aver sentito il proprietario del bosco. Al più tardi dopo 20 anni avrà luogo un riesame e all'occorrenza una rielaborazione.

Art. 29 cpv. 2 e 3

² Abrogato

³ Abrogato

Art. 39 cpv. da 1 a 4 e 6

¹ Abrogato

² Abrogato

³ L'Ufficio forestale emana un'istruzione di servizio per i sottoispettori forestali. Esso approva gli statuti dei sottoispettorati.

⁴ Abrogato

⁶ Abrogato

12. Ordinanza d'esecuzione della legge sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna del 5 ottobre 1984 (CSC 950.260)

Art. 2 cpv. 3

³ La garanzia presuppone l'impegno del comune o di terzi di assumersi il 70 per cento di un'eventuale perdita risultante dalla fideiussione.

Art. 22

¹ I contributi del Cantone vengono versati a condizione che il comune si assuma il 70 per cento delle prestazioni giusta la presente ordinanza, fatte salve convenzioni esistenti. Il Governo stabilisce il contributo di terzi. Questo capoverso non fa stato per miglioramenti delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna.

² Per i risanamenti igienico-edilizi fanno stato le disposizioni per il miglioramento delle condizioni di abitazione nella regione di montagna.

Art. 32

Abrogato

Art. 33

Le domande vanno inoltrate all'Ufficio competente.

Art. 4

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente ordinanza. Entrata in vigore
Esso può porre in vigore anticipatamente singole disposizioni della presente ordinanza.

Ordinanza sulla dotazione della perequazione finanziaria

del 15 giugno 2009

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 32 cpv. 1 della Costituzione cantonale e l'art. 10 cpv. 1 della legge sulla perequazione finanziaria,
visto il messaggio del Governo del 20 gennaio 2009,

decide:

Art. 1

Per il finanziamento della perequazione delle risorse, i comuni finanziariamente forti versano un contributo annuo pari al 20 per cento della quota alle loro risorse determinanti che supera la media pro capite di tutti i comuni. Per le risorse che superano del triplo la media (valore dell'indice superiore a 300 punti) il tasso di prelievo ammonta al 40 per cento.

Perequazione delle risorse
1. Prelievo

Art. 2

¹ Il contributo di perequazione ai comuni finanziariamente deboli deve essere calcolato in modo tale che tutti i comuni raggiungano una dotazione pro capite che ammonti almeno all'80 per cento della media di tutti i comuni.

2. Dotazione

² Per i comuni con risorse proprie determinanti pro capite inferiori al 60 per cento della media cantonale (valore dell'indice inferiore a 60 punti), l'importo mancante viene compensato fino all'80 per cento della media (fino a un valore dell'indice di 80 punti).

³ Per i comuni con risorse proprie determinanti pro capite superiori al 60 per cento della media cantonale (valore dell'indice superiore a 60 punti), il contributo pro capite aumenta proporzionalmente alla differenza tra le risorse proprie e la media cantonale. Ciò non può modificare la graduatoria di questi comuni.

Art. 3

Il volume complessivo per la compensazione dell'aggravio geotopografico ammonta a 20 milioni di franchi.

Compensazione dell'aggravio geotopografico

Art. 4

I contributi per la perequazione delle risorse e per la compensazione dell'aggravio geotopografico vengono versati ai comuni in giugno e in dicembre

Versamenti rateali

con due rate di pari importo. I comuni finanziariamente forti devono versare il loro contributo alla perequazione delle risorse anch'essi in giugno e in dicembre con due rate di pari importo.

Art. 5

Disposizioni
finali
1. Abrogazione di
atti normativi

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza viene abrogata l'ordinanza d'esecuzione della legge sul conguaglio finanziario intercomunale (OEEdLCF) del 3 marzo 1993 (CSC 730.210).

Art. 6

2. Entrata in
vigore

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Votare è più facile di quanto si pensi!

Se la domenica di votazione dovesse essere assente o non potesse recarsi alle urne, ha le seguenti possibilità per votare:

1. Votazione anticipata

Anche nel Suo Comune durante almeno due dei quattro giorni che precedono il giorno della votazione ha l'opportunità

- di recarsi alle urne
oppure
- di consegnare la scheda di voto
in busta chiusa presso un ufficio
del Comune.

2. Votazione per corrispondenza

La necessaria documentazione (busta di trasmissione, busta per le schede) Le viene spedita automaticamente dal Comune. La busta di trasmissione o la carta di legittimazione deve assolutamente essere **firmata** da Lei, in caso contrario il Suo voto è nullo.

In seguito ha due possibilità per votare per corrispondenza: consegnare la busta di trasmissione alla posta oppure imbucarla in una delle **bucallettere dell'amministrazione comunale designate dal Comune**.

La Sua cancelleria comunale risponderà a tutte le domande relative alla votazione anticipata e per corrispondenza. Voglia inoltre leggere le pubblicazioni ufficiali.